

CXXI.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1897

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Giura il nuovo senatore vice-ammiraglio Orengo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del progetto di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (n. 256) — Parlano nella discussione generale i senatori Pierantoni, Majorana-Calatabiano, Finali, Pessina e Lampertico, relatore — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Si approvano i due ordini del giorno proposti dalla Commissione permanente di finanze — Si rinvia a domani la discussione degli articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri del Tesoro, di grazia e giustizia e culti.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego si dia lettura degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge:

Il sindaco di Rimini di una pubblicazione contenente la *Commemorazione del conte Vincenzo Salvoni*;

Il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze di alcuni stampati contenenti la *Commemorazione del senatore Giuseppe Miraglia (junior)*.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. Fascicolo LXI degli *Annali di statistica*;

2. *Statistica delle Casse di risparmio per gli anni 1892-93*;

3. *Bollettino delle privative industriali del Regno d'Italia*;

Il prefetto della provincia di Mantova degli *Atti del Consiglio provinciale per l'anno 1892-1895*;

Il sindaco di Torino della *Relazione a stampa dell'ufficio d'igiene del comune di Torino per l'anno 1894*;

Il comm. Antonio Monzilli di un volume contenente *Note e documenti per la storia delle Banche d'emissione*;

Il dott. G. Pollini di un volume contenente *Notizie storiche, statuti antichi ecc. di MaleSCO, comune della valle Vigizzo nell'Ossola*;

La famiglia del defunto senatore Michele Amari di due volumi contenenti il *Carteggio di Michele Amari*, compilati dal defunto senatore Alessandro d'Ancona;

Il preside della R. Accademia Pelositana delle seguenti pubblicazioni:

1. *Atti della R. Accademia Pelositana per gli anni 1896-97*;

2. *Commemorazione del IV centenario di Francesco Maurico*;

Il direttore della Compagnia delle strade

ferrate della Sicilia della *Risposta al questionario della R. Commissione d'inchiesta*, ecc.;

Il presidente della R. Accademia delle scienze di Torino delle *Memorie della R. Accademia*, tomo XLVI;

Il presidente della Società fra gl' insegnanti di Torino degli *Atti della XLIV consulta della Società*;

Il signor Antonio Villani di una sua *Ode barbara*, scritta in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe di Napoli con la Principessa Elena di Montenegro;

Il signor Lucio Capizucchi di una sua monografia dal titolo *Savoia e Montenegro*;

Il signor Antonio Latini di un suo lavoro intitolato: *La questione italiana nel Brasile*;

Il signor Nerio Malvezzi di una sua monografia *Elegia di Giovanni Veronesi*, letta nella Società agraria di Bologna;

L'onor. Francesco Salaris del *Discorso* da lui pronunciato il 2 novembre 1896, nella solenne commemorazione dei trapassati che combatterono per l'unità d'Italia;

Il signor Antonio Pezzini di un opuscolo dal titolo *Delle condizioni d'Italia e delle sue più urgenti riforme*;

Il cav. Giuseppe De Leonardis e il comm. C. Castellini di alcune loro *Poesie dedicate alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli*;

Il ministro R. Commissario civile per la Sicilia della *Relazione sull'ispezione del municipio di Palermo*;

Il presidente dell'Associazione tipografico-libreria italiana degli *Atti della conferenza bibliografica italiana* tenuta in Firenze nel settembre 1896;

Il signor Edoardo Banfi di una memoria a stampa per titolo: *L'industria dell'amido in Italia in relazione al regime doganale dal 1879 al 1896*;

Il senatore Finali del *Discorso pronunziato nell'inaugurazione del monumento ad Antonio Scialoia l'11 ottobre 1896 in Procida*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori Peiroleri e Porro per un mese.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Proclamazione ed immissione in ufficio del senatore Orenco.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. ammiraglio Paolo Orenco, i cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti tornate, prego i signori senatori Albini e Cerruti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore ammiraglio comm. Paolo Orenco è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Paolo Orenco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria » (N. 256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Applicazione provvisoria del disegno di legge riguardante i provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

Come il Senato rammenta, ieri venne continuata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare nella discussione generale stessa, l'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori, ieri io mi iscrissi per recare la mia parola nell'esame di questo disegno di legge, ed avevo in mente modeste e limitate intenzioni: pensavo di esporre le ragioni, per le quali in ossequio alle opinioni da me professate in altri discorsi nelle costanti lotte delle Banche contro lo Stato e la fede pubblica, io non potevo dare il voto a questo disegno di legge, che rinnova sotto nuove forme la così detta politica di *salvataggio*, che stimai e stimo funesta per le sue conseguenze; pensavo d'invitare in pari tempo l'onorevole mio amico e collega universitario, il ministro del Tesoro, a dare ferme ed esplicite spiegazioni, affinché il pubblico non resti ingannato sopra le intenzioni e gli effetti del disegno di legge.

Se l'onor. ministro del Tesoro non avesse voluto ieri esercitare, come ne aveva il diritto, la podestà che a lui dà lo Statuto di parlare

tutte le volte, che lo creda, in nome del Governo, io avrei rapidamente esposti i miei obbiettivi; ed egli avrebbe ottenuto il vantaggio di mettere me pure nel coro degli oratori, ai quali impetuosamente volle rispondere. L'atto suo mi ha invece costretto a parlare in questa seduta.

Il riposo non ha modificato di soverchio le mie intenzioni. Tuttavia mancherei ad uno stretto dovere di cittadino e di senatore se non seguissi le orme tracciate dagli onorevoli preopinanti che occuparono la seduta passata.

Tre questioni si presentano all'esame delle nostre coscienze. La prima importantissima è questa: esiste un delitto di violata Costituzione? 2^a La legge che ci fu proposta è tale che salva i supremi principî del diritto e della giustizia, ovvero non s'ispira al triste ed antico principio: *che il fine giustifica i mezzi*? 3^a Salverà davvero il credito e rassicurerà l'avvenire del nostro paese? Queste sono le gravi indagini, delle quali io parlerò; ma mi permetta che io lo dica, onor. ministro ed amico. Ella non doveva separare la questione del Banco di Napoli da quella della Banca d'Italia. Ieri potetti ammirare la tattica parlamentare, per cui prendendo argomento dei tristi fatti avvenuti nella succursale del Banco napoletano in Bologna, Ella volle giustificare questa triste legge invocando la salute della patria, mentre altrimenti amplissime e di diverso carattere sono le sanzioni proposte alla adozione della Camera vitalizia, a cui è affidata l'alta custodia delle leggi dello Stato e dei principî, che riguardano il rispetto dell'obbligazione e del diritto di proprietà.

In che consiste l'incostituzionalità deplorata? Il Ministero Di Rudini aveva promesso di restituire il santo impero alle pubbliche libertà: e invece con quattro decreti si permise modificare leggi che tanto più erano da rispettare, perchè di natura contrattuale e tutelatrici del capitale e del credito. Il ministro del Tesoro pensò di mettere in evidenza una necessità, non assoluta ma relativa, poichè riprese dopo parecchi anni di riposo, la politica di salvataggio. Egli ci parlò di aver obbedito alla sua coscienza costituzionale. Non lo compresi. Che volle dire?

I medici dei quali, ad esempio, ieri parlò un oratore, potrebbero dire che vi è un morbo

costituzionale; lo cantò il Fracassorno nel suo poema fingendo la punizione di Sisifo che aveva osato guardare il sole. (*Iilarità*).

La Costituzione è sopra la nostra coscienza: bisogna rispettarla. L'onorevole ministro ci doveva dire: se il potere esecutivo abbia il potere di fare *decreti-legge*. La sola parola in sé stessa indica l'abuso e la confusione dei poteri; perchè il potere esecutivo toccando con i decreti le leggi, usurpa la potestà del Parlamento. Che direbbe il Ministero, ch'è giusto custode delle prerogative della Corona, dei suoi doveri e diritti, se una mattina trovasse insediati ne' Ministeri alcuni senatori che volessero usare di alcuna potestà esecutiva (*Iilarità*). Vorrebbe rispettata la divisione dei poteri, restituita la loro potestà, e salvo il governo di Gabinetto. Il ministro del Tesoro, abilissimo oratore, usò argomenti *ad hominem*; volle trarre profitto da una citazione fatta dall'onorevole Saracco di un brano del Briie, che raccomandò la imitazione dei poteri costituzionali della Corte federale americana per dire: noi non abbiamo le stesse istituzioni, e volle desumerne la potestà di poter fare quello che per lunghi anni dalla pubblicazione dello Statuto non fu osato. Ma, per Dio, l'incostituzionalità di questa legge è certissima, e si può dichiarare sopra la semplice ispezione del nostro Statuto e col semplice ricordo delle leggi che ci governano.

In primo luogo è da pensare che la Corte dei conti respinse la registrazione dei decreti, e si piegò al comando di una registrazione *con riserva*, che mentre dovrebbe essere il supremo presidio del Ministero in casi dubbissimi in cui forse la Corte dei conti potrebbe avere errato per soverchio scrupolo, oggi è diventata un moto continuo di Governo, che di tempo in tempo ci giungono vere liste di decreti registrati *con riserva*: formano la statistica diuturna delle sovrapposizioni del potere esecutivo al legislativo, dei violati diritti di coloro, che nelle leggi dovrebbero vedere la loro sicurezza.

Fu riconosciuta l'incostituzionalità dei decreti dalle dichiarazioni dell'Ufficio centrale, in cui l'onor. Lampertico, questo Cireneo di tutte le leggi difficili, (*si ride*), ebbe a scrivere: *non dubitiamo che il Governo darà ampia ragione del modo di procedere. Auguro che in avvenire si trovi altra via di riparare ai perturbamenti*

economici, che non sia quella d'una azione perturbatrice della funzione dei pubblici poteri. Dopo ciò, io rimasi vivamente addolorato della discussione che ebbe luogo ieri tra il senatore Saracco e l'onorevole ministro.

L'on. senatore si confessò reo di violata Costituzione quando fu ministro, e il ministro del Tesoro sostenne che le sue violazioni erano meno gravi di quelle del predecessore. Si sollevò quasi la ricerca della graduazione intorno alla colpa de' loro delitti dei quali non fummo neppur chiamati ad essere la giuria, mentre persino il più eloquente degli oratori penali, il prof. Pessina, disse che non accettava l'ufficio di difensore. (*ilarità*).

Io prendo atto della buona risultanza del dibattito, perchè l'onor. Saracco venne colla cenere sparsa sul crine e con il sacco della penitenza a confessare le sue peccata. La giustizia nostra è così larga che tutti accoglie rei confessi. (*Si ride*). Ben altro fu il carattere del discorso dell'onor. Luzzatti che ci gettò contro la sua coscienza costituzionale, per cui chi sa quanti altri decreti-legge medita nel suo pensiero.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. No, no...

Senatore PIERANTONI... Mi fa piacere di ascoltare codesto no, il tempo è galantuomo; e mi dirà se saprà osservarlo. Per tutti intanto è cosa manifesta che il Ministero con questa legge offese l'art. 6 dello Statuto, il quale permette al potere esecutivo di fare i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi. Questo è non altro è il mandato costituzionale del potere esecutivo. Le leggi non possono essere violate da decreti perchè è canone fondamentale che solo la legge posteriore abroghi l'antecedente. E l'art. 6, della Costituzione dice la potestà regolamentare essere necessaria per la esecuzione delle leggi, e la limita con due condizioni: *senza sospendere l'osservanza o dispensarsene*. Il che vuol dire che mai la legge possa essere sospesa anche temporaneamente dal decreto, o variata.

E voi sapete meglio di me, onorevoli colleghi, da quale Costituzione fu copiato questo articolo: dalla Carta costituzionale francese del 1831, che consacrò la revisione della Carta borbonica dopo la cacciata di Carlo X. I ministri di Carlo X credettero che per la suprema

salvezza della cosa pubblica il potere esecutivo potesse con editti recare modificazioni alla legge; voi ricordate, maestri della storia (forse siede fra noi alcuno contemporaneo della rivoluzione del 1830) che il Polignac fu accusato, perchè il suo Ministero con editti aveva violato la legge della stampa, la libertà di associazioni e la legge elettorale.

Quando i ministri furono tradotti innanzi alla Camera dei Pari (ho qui in mano il processo del Polignac), furono interrogati in questi termini: « Non era fare una rivoluzione nel governo di un paese mutandone le leggi fondamentali? Non considerate come cambiamento di una legge fondamentale quello della legge delle elezioni operata per editto? » Non si trasgrediscono mai impunemente le leggi, specie quando ne fu giurata l'osservanza.

Il Governo, che si crede abbastanza forte per porsi al disopra delle leggi fondamentali, se ottiene un successo passeggero pone a repentaglio l'ordine degli altri poteri, dei quali rompe l'equilibrio. I legislatori francesi ad impedire altri colpi di Stati nettamente circoscrissero l'azione de' decreti subordinandoli alle leggi. Gli autori della Costituzione piemontese copiarono dalla Francia l'art. 6.

Costituito il Regno d'Italia, i nostri legislatori che erano in gran numero uomini, che avevano patito prigionia e altri rigori per dare alla patria il governo rappresentativo, si misero tutti d'accordo, perchè vi fossero istituiti, i quali avessero impedito al potere esecutivo di violare la Costituzione e le altre leggi. Così noi avemmo la legge 20 marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo che fu votata per consenso unanime del Parlamento italiano: su quella legge Sinistra e maggioranza parlamentare si strinsero la mano.

Io non supponeva possibile che dal banco dei ministri fosse venuta una parola così grave, che forse il forte sentire ed il genio della improvvisazione consigliarono al mio amico di dire: « Onorevole Saracco, pensi che noi non abbiamo le istituzioni inglesi e che se domani i contribuenti ed i creditori italiani ricorressero alla Cassazione, la Cassazione loro darebbe torto ».

LUZZATTI, ministro del Tesoro. Ho detto l'opposto; dissi che contro gli attuali provvedimenti la Cassazione eventualmente invocata non po-

trebbe pronunziarsi perchè essi non ledono ancora alcun diritto.

Senatore PIERANTONI. Ed allora io dirò essere cosa grave che il ministro possa presagire i responsi della Cassazione.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Se non ho leso alcun diritto!

Senatore PIERANTONI. Voi pubblicaste i decreti sapendo di toccare la maestà del potere legislativo, nella certezza che il potere giudiziario non condannerà l'atto vostro abusivo. Cercate di non dare agli Italiani l'esempio di atti che non siano l'usurpazione del potere legislativo. La piena cognizione delle nostre leggi non permetteva all'onorevole ministro di qui narrare di avere insegnato alla gioventù nostra che noi dobbiamo ambire istituzioni simiglianti alle inglesi. Dobbiamo invece dire ad essa: noi ne abbiamo di nobili e utili, ma non abbiamo nè i costumi nè la educazione inglese. Ma che dico dell'Inghilterra? Altri uomini di governo in tempi non remoti non osavano toccare al patto fondamentale. Talchè colui, che dimentico o ignaro de' freni costituzionali, che l'Italia possiede per mantenere il potere esecutivo nella sua sfera di azione, sospira le istituzioni inglesi, mi ricorda un vecchio barboglio, che guardando nella vetrina di un parrucchiere straniero si lagnava di non avere le parrucche messe in mostra, mentre ne aveva una ben composta sulla testa. (*ilarità*).

Osserviamo le nostre leggi, educiamoci a rispettarle con onore e lealtà: conoscendo la forza delle nostre istituzioni non sentiremo il bisogno di peregrinare in America o nell'Inghilterra; rimanendo nel nostro paese sapremo ricondurre le istituzioni nell'equilibrio, nella loro legalità.

E su questo obbietto voglio dire un'ultima parola. Un giorno Quintino Sella, ricordi il Ministro, perdette il potere, perchè aveva toccato una legge; ma se lo ricorda lei, onorevole presidente del Consiglio, quale aspra e terribile lotta sorse in Parlamento sotto l'impero della legge del macinato, perchè con un regolamento il Sella aveva ordinato che i mugnai dovessero dare la chiave del molino e delle attinenze per far constatare le contravvenzioni alla legge?

Oggi i tempi sono mutati sopra una politica di successo materiale, senza pensare che non è lecito tradire un giuramento prestato al Re e

alla patria di osservare lealmente e fedelmente lo Statuto.

Io mancherei all'obbligo mio, se dopo che il 25 marzo salutavo il Ministero Rudini perchè promise d'inaugurare il principio di onestà e di diritto, oggi dovessi tacere quando la promessa è in parte mancata.

Mi permetterò, perchè me ne ha dato licenza il mio buon amico e collega della Sapienza, di ricordargli uno scambio di idee che vi fu fra di noi, il giorno che il Governo lo volle professore in Roma. Lo salutai come nuovo lume ed ornamento della nostra Università, ma gli scrissi: a patto, *amico Gigi*, (*ilarità*) che, deporrai sulla soglia dell'Ateneo gli infausti esempi de' catenacci e dei decreti-legge, mi rispondesti: caro Pierantoni, non soltanto quei casi, ma anche altri errori costituzionali, deporrorò sulla soglia universitaria...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non ho scritto così.

Senatore PIERANTONI... Non se ne ricorda? Che vale il dimenticarlo? Non tardiamo più oltre a ricondurre le istituzioni nella loro orbita, e dirò che il tempo presente ne affanna. Ma credete voi, o signori, che il doveroso rispetto della divisione del potere sia una dottrina nuova? Era cardine de' Governi passati. Anche nel Governo assoluto ve ne ha l'orma vigorosa. Il Sovrano, che conservava assoluto il potere regolatore, serbandosi a sè l'ufficio di fare le leggi, commetteva a ministri e altri agenti di Governo di dettare ordinanze, regolamenti, istruzioni. Gli agenti delegati non potevano offendere le leggi. Sia detto ad onore della nostra coltura giuridica, che non ha bisogno di chiedere in prestito a stranieri. Francesco Forti, l'illustre uomo che scrisse pregevoli volumi sulle istituzioni civili e politiche, fin dal 1838 insegnò che: « l'efficacia legittima dei regolamenti del Governo assoluto o delle istruzioni che possono emanare dal potere esecutivo, dipende tutto dal conoscere se muovano da un principio già stabilito dalle leggi e si contengano nei confini, che furono prescritti dalla legge all'arbitrio del potere esecutivo, e che tutte le volte che perfino gli atti degli agenti del Principe assoluto sono in contraddizione colle leggi, e che inducono diritti e obbligazioni che non abbiano un primo fondamento nelle leggi generali, non avranno e non deb-

hanno avere efficacia ed autorità nella coscienza dei magistrati, nel rispetto comandato ai suditi ».

Così io credo di avere, senza la tentazione dell'amor proprio d'insegnante, chiarita la virtù, per la quale il Senato fa bene a respingere la solidarietà di questo nuovo attentato alla Costituzione. A me fece pena il linguaggio così complessivo che si adoperò da taluno oratore, perchè l'onorevole Saracco diceva: *noi errammo tutti*. Forse voleva parlare dei ministri. Il mio maestro ed amico il Pessina aggiunse che il paese ne diceva:

tu ne vestisti

Queste misere carni e tu le spoglia,

paragonando Governo e Parlamento al conte Ugolino e il popolo agli infelici figliuoli, che sentivano miseria e fame. Che specie di antropofagia ci volete attribuire? (*Ilarità*). Governo e maggioranza abusarono delle leggi, dimenticando quello che Massimo d'Azeglio ci lasciò detto: « Il paese parla continuamente di diritti e di doveri, ma un solo diritto al popolo ancora non è riconosciuto, quello che l'esempio venga dall'alto ». In questi giorni ho riletto persino le opinioni dei generali del vecchio e forte Piemonte e raccolsi alcuni insegnamenti, che gli uomini di guerra indirizzarono al Governo. Un deputato disse: « I ministri sostituiscono volentieri la propria volontà alle leggi, essendo che essi hanno l'abitudine di collocarsi al posto dello Stato e di credere che, perchè essi rappresentano il potere esecutivo, di cui non sono che una parte, possono vincolare o costringere o legare o sciogliere, come fa il Papa, i cittadini dagli obblighi contratti ». E il deputato Quaglia: « Badate che nella società e nei popoli il benessere e la prosperità dipendono non dalla vera e buona legge, quanto dall'essere questa messa in vigore, da uomini buoni per virtù e per senno; nei Governi assoluti alle leggi può supplire la buona scelta degli uomini al potere, ma l'essenza nei Governi rappresentativi sta nell'impero unico e leale della legge ». (*Bene*).

Io non mi stancherò, nè sarò domo; ogni qualvolta si presenterà una di queste leggi usurpatrici delle potestà del Parlamento dirò al Senato: si badi a quello che si fa, educando il paese al disprezzo delle istituzioni.

Ed ora passo a parlare intorno al merito della legge, parlando

per vero dire,

Nè per odio d'altrui, nè per disprezzo.

Fece bene l'onorevole ministro del Tesoro a parlare dei ladronaggi, delle truffe che sono da punire. Oh! così mi avesse permesso di essere vindice accusatore delle frodi delle Banche, nella tornata del giugno del 1891, quando volli incoraggiare il rimpianto collega il senatore Alvisi, che voleva che cadesse la larva del silenzio e fosse fatta la luce sulle menzogne e le frodi delle Banche a salvezza della finanza nazionale. Una compiacente maggioranza volle invece un dannoso silenzio. Vedremo se anche in questo disegno di legge non si persista nel sistema di occultare l'immenso danno, la temuta rovina. Io sarò imparziale e terrò prima discorso del Banco di Napoli e poi della Banca d'Italia senza reticenze, senza codarda paura.

Intorno i provvedimenti spettanti al Banco dico: Data la necessità di salvare quell'Istituto, ricostituendone il patrimonio in 90,000,000 nel corso di 25 anni, riconosco finezza d'ingegno, lavoro d'artista, bulino di sottile incisore, qualità l'ingegno, che trionfano negli espedienti immaginati. Sono per altro campati tra un secolo, che muore e il primo quarto del secolo che verrà. Sono fondati nel presupposto che in 25 anni non sorgano circostanze straordinarie. Si possono escludere tali avvenimenti? Onor. Luzzatti, voi lo sapete: l'avvenire è sulle ginocchia di Giove. (*Bene*).

E detti provvedimenti possono essere lodati? Sono giusti? Sono morali?

L'onor. mio maestro, il senatore Pessina, ieri si nascose sotto il manto della modestia dicendo: io sono un giurista, sono incompetente a discorrere del merito finanziario della legge. No, Enrico Pessina prima di correre la via del foro fece echeggiare l'aula dell'Università di Bologna di sapienti lezioni sul diritto costituzionale; tenne l'ufficio di ministro guardasigilli, e prima fu ancora ministro di agricoltura e commercio. Se egli sdegnò di entrare nel congegno e nel meccanismo della legge, ed ebbe bisogno di esumare dalla sapienza filosofica antichi apofteismi, quali l'uno da lui citato *necessitas facit ius*, di rimando posso dire che *necessitas non habet legem*. (*Si ride*).

Non potendo obbedire al maestro, io obbedisco alla mia coscienza, e dichiaro apertamente che il suo discorso non mi fecè tentennare nemmeno nelle mie convinzioni. Le quali esporrò senza sperare che possano mutare il numero dei voti. Il Walpole, che maneggiava il Parlamento inglese, il grande artefice della corruzione parlamentare, lasciò detto: che nessun discorso mutò mai un voto parlamentare. E i senatori sono sapienti, hanno convinzioni già mature. (*Si ride*).

Ma parliamo onesto: la riduzione dell'interesse sulle cartelle, il divieto di rimborsare i mutui con cartelle valutate alla pari costituiscono non solamente una violazione dei vincoli contrattuali, ma un grave attentato alla fiducia pubblica. Il professore Pessina ricordò la riduzione della rendita pubblica. Manca l'analogia. Debbo io rilevare la differenza, che passa fra lo Stato direttamente impegnato verso i suoi creditori, e gl'Istituti, che con questa legge si vogliono beneficiare a danno dei terzi? E la stessa riduzione della rendita non trovò anime schive dell'atto?

Attenti ai mali passi! Questo disegno di legge sanziona convenzioni stipulate fra il Governo e il Banco di Napoli, fra il Governo, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia, sono adunque contratti fra il Governo, corpi morali e società commerciali in danno dei terzi creditori e debitori. Io non so davvero comprendere il vantaggio della politica, per la quale lo Stato di continuo s'intromette nelle speculazioni private e vuol riparare ai cattivi affari delle Banche commerciali.

Ma, Dio buono, dovrò io leggere all'onorevole ministro l'articolo del Codice di commercio che dichiara le Banche di emissione società commerciali?

Fra il Banco di Napoli e la Banca d'Italia vi è per altro una differenza: il primo non ha azionisti, è un istituto, che aveva un capitale sacro accumulato per la buona amministrazione dell'Istituto medesimo nei tempi passati, e dal quale nessuno prelevò mai i lauti e cospicui dividendi che per lungo tempo la Banca Nazionale diede ai suoi azionisti.

Quale è la vera conseguenza di questa legge quanto al primo Istituto? Il Banco di Napoli in 25 anni dovrebbe ricostituire un capitale di 90 milioni; in sì lungo tempo si troverà nella

condizione di un Istituto in liquidazione, che tenta di ricomporre la mano-morta del suo capitale. In questi 25 anni questo Istituto potrà soccorrere il piccolo commercio e l'agricoltura? Io non lo credo, perchè mi sembra un Istituto fallito, che lavora a ricostituire il suo capitale...

RUDINI, *presidente del Consiglio*. Non ha letto la legge.

Senatore PIERANTONI. Non mi dica tale cosa onor. Di Rudini, perchè io potrei dire che si è fidato troppo negli autori del disegno; stia al posto di ministro come io resto nell'ufficio di senatore.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

Senatore PIERANTONI. Ripeto dunque che non potrà dare aiuto al commercio. Se sono nel vero io penso e dico: non sarebbe stato meglio se pur dicendosi ai possessori di cartelle: voi dovete soffrire una perdita, invece di ricostituire un capitale di 90 milioni se ne fosse ordinato uno di 30, e gli altri milioni fossero destinati a vantaggio dell'economia di questo paese.

Perchè vi agitate, onorevoli ministri, per quello che vi ferisce, il vero? Non mi farete cadere nell'errore con le vostre interruzioni...

PRESIDENTE. Tenga conto delle parole e non dei gesti.

Senatore PIERANTONI. Vi è poi un punto, sul quale non è stata chiamata l'attenzione del Parlamento, e specialmente della Camera vitalizia. Come è fondato in Italia il Credito fondiario? L'Istituto è un intermediario tra il debitore che è il *mutuatario* e il capitalista che è il portatore di cartelle. Ciò è tanto vero, onorevole ministro, che io la invito a leggere al Senato l'art. 38 della legge del 17 giugno 1890. In esso, autorizzandosi la fondazione di un grande Istituto fondiario, fu stabilito che, in caso di conversione delle cartelle da un saggio maggiore all'un minore *d'interesse*, il beneficio della corrispondente riduzione doveva andare a beneficio del *mutuatario*; Ella mi può obiettare: se desso è un beneficio dato ai portatori di cartelle di un Istituto speciale, come vuole applicarlo agli altri? In detta legge è detto che la clausola relativa alla conversione delle cartelle sarebbe stata comune a tutti gli altri Istituti di Credito fondiario. Dunque si riduce la misura dell'interesse, si toglie il vantaggio di

pagare al valore nominale, e nell'istesso tempo si ledè questa legge speciale, che era rimasta dimenticata e che io ho tratta dall'oblio. (*Sensazione*).

Ora, o signori, questa è espressa violazione del diritto positivo. Certamente è grave l'offesa alla morale, che contiene questa legge. Ma io vo' distinguere mutuatari da mutuatari, perchè mi si potrebbe obiettare come io non possa ignorare che una gran parte dei debitori per mutuo sono in mora. E si dirà: volete fare un vantaggio ai debitori che non pagano? Rispondo: prima è da pensare bene se la crisi agraria, se le tasse aumentate e se l'abusiva circolazione degli Istituti non abbiano creato un maggior numero di debitori di quello che il capitale vero e legittimo degli Istituti consentiva. Ma dirò all'onor. Luzzatti, perchè io non temo di dire la verità e assumo non quella felice responsabilità, che egli disse essere la responsabilità dei deputati o dei senatori, come se i ministri avessero patita punizione delle loro colpe: che noi non abbiamo il prestigio del potere, e non siamo un sole da cui partono raggi vivificanti. Quante insolenze si scrivono al nostro indirizzo, perchè spesso combattiamo il carro trionfale del Governo, salvo poi a darci ragione quando il Ministero cade nell'abisso. (*Approvazioni*).

Io dico che era vostro dovere di esporre tutta la verità al paese. Tra i mutui del Banco di Napoli vi sono di quelli che hanno evidentemente il carattere della frode; e lo spiega il Credito fondiario che dà a prima ipoteca e sopra la metà del valore de' fondi. Quando i direttori degli Istituti ricevono una domanda di mutuo ipotecario suggeriscono sempre all'orecchio del perito, che fa la stima dei beni, di attenersi al ribasso; onde i periti onesti adoperati dagli Istituti anzichè stimarli con imparzialità, pensando alle leggi d'imposta agli eventi di mezzo secolo valutano i patrimoni per un terzo soltanto.

Invece vi furono modesti proprietari di latifondi incolti sorretti da politica clientela che ottennero stime da periti che dirò ignoranti, ma che sapevano il perchè di quello che facevano, i quali stimarono dieci quello che valeva due o tre. Questi mutuatari erano in malafede e commisero vere truffe. Nessuno in Italia risponde di questi delitti.

Non sarebbe nè giusto nè onesto di offrire vantaggi a cotesta classe di truffatori del Credito fondiario.

Ma i poveri mutuatari di piccoli beni rustici, che sono esatti nel pagare g' interessi e nel fare l'ammortizzamento, perchè debbono ricevere siffatto danno, quando le condizioni dell'agricoltura sono tanto danneggiate? E non era giusto, onorevole ministro guardasigilli, onorevole Di Rudini, onorevole Luzzatti, che alla legge si fosse unita, come si fa in Inghilterra, la lista di tutti i debitori, di tutti i mutuatari, e che si fosse separato l'oglio dal grano? (*Sensazione*).

Men che coraggio civile di un Governo era questo un dovere elementare.

Io l'avrei fatto, ma io non sono uomo di Governo, perchè non saprei adattarmi a scaltrezze e simulazioni.

Or dunque di questa onorata classe di mutuatari io mi preoccupo. Essi sono onesti, hanno per loro il diritto, ma loro fa difetto la forza della protezione e delle clientele parlamentari. Potete voi con buona e tranquilla coscienza ledere i rapporti giuridici esistenti tra g' Istituti e detti poveri individui quando i loro beni rustici colla sovrimposta comunale e provinciale sono siffattamente arrivati che, per esempio, in Caserta dove io posseggo un modesto campicello, l'aliquota fondiaria sali al 44 per cento, e quando i coloni abbandonano le nostre terre perchè preferiscono l'esilio al rimanere nella terra natia dove il fisco espropria il proprietario e il proprietario lesina la mercede? (*Bene*).

Codesti sono i problemi che non si risolvono nello splendore delle capitali, nelle convenzioni con i direttori e gli avvocati delle Banche; ma che si devono studiare dove batte il cuore del patriottismo e dove molti di noi ritornano ogni anno a dare la mano al popolo, che soffre, al colono che stenta il pane per la propria famiglia.

Quindi io affermo che questa legge avrà effetti pericolosi: renderà più tristissima la sorte dei mutuatari; forse accrescerà i mutuatari morosi, e quando essi sventurati vi grideranno: noi pagammo esattamente sino all'ora in cui i vostri decreti convertiti in legge non resero diverse le condizioni contrattuali, allora rispondete col diritto filosofico: *Necessitas constituit jus*. Essi vi risponderanno come il po-

vero Renzo a Don Abondio: Io non conosco il vostro *latinorum*.

E ciò non ostante, tradita la fede pubblica, che protegge le obbligazioni, il Banco di Napoli non sarà più un banco di sconto; ma un istituto di liquidazione e di capitalizzazione. E poi siete certi che in otto anni potrà ridurre di 52 milioni la sua circolazione e completare di 34 milioni la garanzia speciale dei biglietti acquistando rendita con le somme che verranno liquidate dalle smobilizzazioni?

È possibile che queste smobilizzazioni si facciano sollecitamente? Ma non si aveva già la legge che assegnava otto anni? Quali risultati essa die? Con quale legge di procedura si faranno le espropriazioni? Con la comune? Gli istituti ne fecero l'esperimento: e per scrivere sopra i loro bilanci delle somme attive da liquidarsi si aggiudicarono numerosi palazzi, molti neppure condotti a termine. Furono spinti a diventare aggiudicatari per il difetto di acquirenti. I fallimenti diventarono la festa di coloro che poterono ottenere uffici di amministratore giudiziario; fecero il vantaggio degli uscieri che portano le citazioni, il vantaggio degli avvocati degl'Istituti, che iniziano atti e poi li sospendono, ottenendo onorari.

Potranno i creditori espropriare? Potranno le amministrazioni fare sì che dalle pietre escano i capitali?... Chi ha passato alcun tempo nella vita giudiziaria e fece uno studio pratico delle nostre procedure, può prevedere che tolta ad un grande numero di proprietari l'amministrazione de' loro beni mancherà il capitale occorrente all'acquisto di tutte queste proprietà che voi volete mettere sul mercato. Non vediamo ogni giorno che palazzi che costarono 250,000 lire sono venduti per i necessari ribassi sino a 30 o 40,000 lire?

Non sognate adunque l'impossibile, e il paese sappia la verità cruda, fatale, terribile quale la creaste uscendo dalle leggi, occultando il vero. Per le procedure lunghe e per la mancanza di danaro, i concetti del Ministero quali li lessi e li studiai, egregio amico, nella esposizione finanziaria a che cosa meneranno?

Dovranno man mano ridursi le sedi succursali che non avranno più da funzionare. Ieri vi uscì dalle labbra la parola *Banca unica*. Tentaste poi di ritirare la parola. Poi più in-

nanzi diceste: È certo, comincerò tra breve a ridurre la succursale del Banco in Bologna.

Dopo l'applicazione di questa legge gli uffici non avranno più possibilità di aprire gli sportelli allo sconto, avranno o nulla o assai poco da fare. È certo che voi dovrete distruggere altre numerose succursali, mandare via numerose schiere d'impiegati; e quindi il Banco, che cesserà dal fare operazioni, non sarà altro che uno stabilimento, che liquida i suoi crediti per ricomporre una mano-morta; un capitale di 90 milioni in un quarto di secolo.

È uopo che si sappia bene dove conducono queste sanzioni di legge e le riposte intenzioni del Governo. I pochi sconti si potranno ancora fare in quei paesi come Milano e Genova, che sono forti paesi, dove si trova la buona carta commerciale, perchè vi è lavoro, produzione di industrie; ma negli altri paesi, signori miei, per vedere la funzione del credito, bisogna proprio essere usciti dal limbo dei bambini (*risa*) di cui parlava ieri l'onor. ministro Luzzatti; perchè è fanciullesco il pensare che si potrebbero fare sconti quando noi avemmo la prova che il maggior numero degli sconti, che si fecero, erano mutui mascherati, quando non furono favori, compiacenze, frodi, delle quali parlò tanto calorosamente l'onor. ministro; indicando ironicamente il credito fatto al capitale intellettuale, ossia ai giornalisti.

Io, che assumo la responsabilità di quello che vo' dicendo, osservo che non vale il dire si vuole evitare il fallimento quando esso esiste e si comanda una liquidazione che prepara la graduale distruzione di un antico Istituto.

Si ricordi, onor. ministro, di una grande verità: dal nulla nulla si crea; e per la mancanza di danaro nulla di serio si farà. E sarebbe tempo che il paese vedesse compiersi l'ultima finale crisi, perchè dalla putrefazione potrebbe sorgere la ricomposizione; ma invece di tempo in tempo la stremata fortuna delle Banche, i tentativi di salvataggi vanno logorando ancora la fortuna pubblica, e con essa la fede e la moralità delle istituzioni.

Il Banco avrà perduto ogni prestigio, l'avvenire, perchè rimane come un Istituto che ha perduto il credito, il quale fa tanto la forza degli uomini quanto delle corporazioni.

Io non sono un semplice demolitore del disegno di legge, perchè combattendolo esporrò

un pensiero di ricostruzione. Si noti bene: il Banco non è un Istituto privato; ma un Istituto pubblico: il suo fine ultimo non è il lucro, ma l'utilità economica delle provincie meridionali; per conseguenza meglio che accumulare un ricco patrimonio, che, come dissi, costituirebbe una mano morta, deve mirare al maggior vantaggio pubblico.

Se adunque invece di ricostituire un patrimonio di novanta milioni, lo si ricostituisse soltanto di 50, ma il Banco non mancasse alla fede e con comando di legge ai suoi impegni, non solo non ne verrebbe danno all'Istituto; ma vantaggio morale: e il pubblico delle provincie meridionali che possiede cartelle, non soffrirebbe la perdita che a lui s'impone con la violazione di patti contrattuali, di cui ho parlato. Spiego nettamente il mio pensiero. Il Banco deve avere di mira il bene del paese; non ha azionisti. Che abbia un capitale di dieci o di venti milioni è indifferente; quello che importa è che l'utilità, ch'esso rende al pubblico, non manchi pienamente, che il suo credito non sia più scemato, perchè costituisce il fondamento della sua esistenza. Se potesse avere in più brevi anni anche un patrimonio di 100 milioni, perduto il prestigio, perduto il credito, non potrà più essere un Istituto di emissione. Oggi ha un portafoglio di 56 milioni; ma in otto anni deve ridurre di 52 milioni la sua circolazione e deve completare di 34 milioni la garanzia speciale dei biglietti acquistando rendita. È dubbio, che si possa ricostituire il capitale, è certo che il Banco per molti anni non potrà più rendere servizio alle provincie meridionali.

Prevedo un periodo molto penoso. Sparito il Banco nulla resta; e restando così com'è, nulla vale. Miglior partito sarebbe quello di studiare una combinazione, per mezzo della quale il Banco potesse fin da ora diventare un Istituto di credito agrario e fondiario nel Mezzogiorno, qualche cosa in piccolo com'è la Cassa di Risparmio di Milano per la Lombardia.

Molti reputano pericoloso l'esercizio del credito agrario fondiario, perchè si è detto che la rotazione dell'agricoltura non può essere sufficiente a garantire l'effetto cambiario; e vi sono le crisi e altri flagelli dell'agricoltura.

Io non ho fede in molte forme del credito svoltesi nel secolo XIX. Però la legge di con-

tinuità è assai potente. Furono gli eccessi e gli abusi che produssero le perdite. Il danaro prestato in giusta misura all'agricoltore non è mai perduto. Gli esempi stranieri e i nostrani giustificano pienamente quest'affermazione.

Non voglio parlare di quello che ho veduto! Beate l'Ungheria e la Rumenia, sulle cui terre l'aratro e il bifolco lavorano e producono e fanno felice la vera Cerere; chè pari ad esse è pure la natura della nostra Italia!

Ella sa, onorevole ministro, che le rovine del credito fondiario del Banco di Napoli, non dipesero dalle operazioni di credito fondiario; ma che nove decimi risultano dai mutui fatti per aiutare la speculazione edilizia in Roma; l'altro decimo risulta da quei stessi mutui di 500,000 lire o di un milione, che non avevano il carattere vero voluto dalla legge: invece i mutui modesti fatti ai piccoli proprietari di beni rustici, malgrado l'ipocrita frase del *rimaneggiamento* delle tasse, che nasconde il continuo aumento, non diedero perdite.

Basterebbe adunque mettere un limite alla somma di ogni mutuo agrario e fondiario per essere certi che il Banco potrebbe ancora rendere servizi alle classi abbienti che non seppero frodare l'Istituto. Così si conserverebbe la classe dei piccoli proprietari, che la legge minaccia.

Invece una grande rovina, forse meritata rovina aspettano i grandi proprietari debitori. I piccoli dovranno cospirare in nostro danno, attaccarsi alle Banche cattoliche e a tanti altri Istituti che sorgono ammaestrati dall'esempio del Belgio, che insegna in qual modo si combattono con gl'interessi materiali le parti liberali corrotte, che non ebbero rispetto delle istituzioni. Io non credo al salvataggio nè alle convenzioni volute dai loro consulenti legali: sono lavori da lunga mano creati, talchè la necessità, onor. Luzzatti, è una figliuola assai piccola che il ministro si stringe fra le braccia. (*ilarità*). Esso vide soltanto di recente che il Banco di Napoli, correva al fallimento, come se non si sapesse da tanto tempo a quale condizioni fosse ridotta.

Ma quali sono le condizioni della Banca d'Italia, salvo soltanto il Banco di Sicilia, che onestamente rimase nei limiti della legge? Questo è l'ultimo argomento del mio discorso.

Voi volete con questa legge ricostituire be-

anche il capitale perduto dalla Banca; a questo fine mirano le concessioni fiscali e le altre disposizioni, che a detta Banca si riferiscono. Ma quale è l'ammontare delle sue perdite? Quando in Inghilterra, e lo dissi altra volta in Senato, vi furono le famose catastrofi delle Banche, la prima cosa che fece il Governo dal 1846 al 1848, fu quella di far conoscere con una grande inchiesta la verità sulle Banche d'Inghilterra, di Scozia e d'Irlanda.

Lo Stato francese, quando doveva addimandare al potere legislativo provvedimenti per la Banca, fece tradurre le risultanze sul credito e la circolazione, che s'erano approvate dall'Inghilterra, ad illuminare il paese.

Da noi s'indugia a convocare il Parlamento, si stipulano convenzioni invece di far dichiarare i fallimenti, e si persiste nella politica di salvataggio, tacendo la verità.

Ricordo di nuovo la seduta di quest'Assemblea del 30 giugno 1891. Le cose erano certe, ed erano così note, che erano perfino scritte sui boccali di Montelupo.

Perchè il Ministero, che si è data la pena di precisare le perdite del Banco di Napoli, non ha neppure accennato all'ingrosso, e ne aveva il dovere, la somma delle perdite della Banca d'Italia? Perchè non espose le tristi condizioni che tolgono la possibilità agli azionisti di avere dividendi, e deprezzano le azioni sul mercato?

Come si può giudicare se i provvedimenti sieno sufficienti a conseguire lo scopo?

È enorme che si debbano togliere le tasse allo Stato, dare agevolazioni, concedere favori, aggravare i contribuenti, ridurre la forza produttiva del bilancio senza sapere quale sia il vuoto che si pensa di colmare. Il silenzio non si comprende, o si comprende troppo. Dica il ministro la proporzionalità tra la perdita esistente e la rifusione che stima necessaria. Nello stato delle cose; lo ripeto, o non si comprende, o si comprende troppo.

Questo è certo, che va in giro dal maggio 1896 una scrittura economico-finanziaria, pubblicata nella *Nuova Antologia*, in cui si disse che, a conti fatti la Banca non aveva più di venticinque milioni di capitale. L'affermazione non è stata smentita dall'Istituto, che deve essere geloso custode del suo credito, i cui interessi e le responsabilità agitano gli azionisti. Se

questa somma non fosse stata vera, la Banca avrebbe promosso persino un processo per discredito allo scrittore, come si usa da tutte le società commerciali.

Se questa è la situazione vera o presso a poco vera, non si capisce come la Banca d'Italia possa rimanere in piede, non essendo sottratta dalle disposizioni del Codice di commercio. La Camera elettiva votò di fretta; il Senato voterà con la benda agli occhi; ma l'articolo 114 del Codice di commercio dichiara sciolte le Società commerciali che abbiano perduto due terzi del loro capitale, e la perdita della Banca d'Italia è di nove decimi! (*Sensazione*).

Dunque le leggi non hanno alcun impero? Perchè la nazione deve fare sacrifici, stabilire eccezioni alla legislazione vigente per risarcire le perdite della Banca?

Quando gli azionisti lucravano, lo Stato non s'interessava punto di loro; liquidavano dal 16 al 24 per cento e tutto andava bene. Il credito pubblico, si grida; ma non è quello di una sola Banca.

Spero che il ministro non osi ripetere che la Banca d'Italia fu benemerita, forse come l'arma dei carabinieri (*Risa*). Concorse alle operazioni dello Stato; ma tutte le volte che fece operazioni ebbe le sue utilità per l'alta intelligenza del compianto Bombrini, e di ciò non nuovo censura. Se ora la Banca ha perduto, provvedano gli azionisti!

Non si permetta alcuno di ripetere le viete memorie della crisi edilizia, non discorra degli aiuti prestati a richiesta del Governo alla Tiberina; no, furono errori, violazioni di legge, colpe gravi.

È questo è il loco di dileguare un grosso equivoco. Quando con artifici si sollecitò l'intervenzione del Governo, la Banca si era già ingolfata sino alla gola nella speculazione edilizia. Basta aver letti i verbali del Consiglio della Banca Nazionale negli atti d'inchiesta, per non dubitarne.

Da quei documenti pubblicati dalla Commissione d'inchiesta si apprende la deviazione dal retto sentiero, dai fini dello sconto presso gl'Istituti di emissione. La Banca per trarre dall'emissione i maggiori profitti, largheggiò gli sconti ad ogni sorta d'imprese industriali e promosse la industria edilizia contro la legge,

gli statuti, e la natura propria degl' Istituti di emissione.

Se la Banca defunta avesse stretto, come ne aveva il dovere, i cordoni della Borsa, se il Governo, vista la lotta affannosa, crudele, contro gli altri Istituti, di cui parlava ieri l'onorevole Luzzatti, avesse presa ispirazione dal suo ufficio di potere esecutivo e fatto rifiutare lo sconto a cambiali che ben sapeva che origine avessero, la speculazione non sarebbe avvenuta o non avrebbe avuta l'estensione che prese.

Il Governo autorizzò l'emissione straordinaria di 50 milioni per togliere l'Istituto dall'imbarazzo in cui era volontariamente caduto.

Non si dica che fu colpita dalla crisi agraria. Essa per combattere il Banco di Napoli gli andò a muovere aspra concorrenza nelle provincie napoletane, e per alimentare in concorrenza largheggiò di sconto agli agricoltori, come si raccoglie dagli esempi di Potenza, Bari e Barletta. La Banca perdette molto del suo credito fondiario; ma tutti sanno che trasformò in mutui fondiari le esposizioni cambiarie.

Si osa dire che la Banca fece sue le perdite della Banca Romana. Così non avesse avuta nessuna colpa nella catastrofe di quella Banca!

È inutile negare i fatti. Chi non ricorda la lotta aspra, feroce, costante che vi fu tra le due Banche? Chi non ricorda che al bisogno aiutò il Tanlongo col prestargli 10 milioni e altre somme nel luglio 1889 per far trovare in regola la Cassa agli ispettori? Chi non ricorda che l'aiutò facendo anticipazioni sulle azioni della Banca Romana e via dicendo?

Infine tutte le perdite si fanno ascendere ad una cifra ch'è largamente compensata con due milioni. Sappiamo che tutto il sacrificio si riduce al canone annuo, contro il quale sta il vantaggio ottenuto con gli altri Istituti, quelli della sparizione di tre concorrenti, il vantaggio fortissimo del servizio di tesoreria; servizio, che fu l'aspirazione ardente di trent'anni, e che il Parlamento non volle mai consentire anche nei periodi di maggiore prosperità e che ottenne nell'ora, che dirò difficile, per la sua esistenza.

Ma si vorrà dire che almeno rimane salva una Banca, la cui condotta fu onesta. Esiste

questa leggenda? Se esistesse, non la rispetterei, perchè ciascun individuo privato o amministratore di Società deve dare conto delle sue azioni.

Altrimenti suona la verità storica. L'ispezione fatta nel febbraio 1894 (si noti bene l'epoca, cioè un anno e più dopo la catastrofe della Banca Romana, alla vigilia del dibattimento penale, di cui si ragiona tuttora), constatò che la Banca Nazionale aveva una circolazione maggiore, che non rivelava nelle situazioni, non pagando la tassa, per non avere la riserva prescritta e per non cadere nella multa. Non io tacerò la verità. A parte il vuoto di Cassa, la Banca faceva quello che faceva la Banca Romana; inviava al Governo le situazioni mendaci. E continuò a fare tale iniqua azione anche dopo che simile abuso aveva ricevuto la sua qualificazione legale di reato di falso.

Si dirà da ultimo: la Banca deve liquidare le partite immobilizzate. Ma come può fare ciò se la Camera non ha approvate le disposizioni?

E l'errore massimo, che sarà foriero di maggiori danni fu quello commesso dal Ministero, il quale permise che la Camera elettiva avesse votata la parte della legge che stimò di favore, le disposizioni che riducono la forza del bilancio dello Stato, ma non la parte vigorosa, complemento o conseguenza della prima! Siete certi che il Parlamento voterà la parte avulsa dal disegno?

Onor. Luzzatti, io conchiudo: Voi avete anima sensitiva, d'artista, avete larga coltura, colorite i vostri discorsi dei colori dell'iride; ma badate che vi sono leggi di creduta salvezza, che a modo di alcune opere d'arte non possono rimanere incomplete.

L'Italia nuova scettica e liberale ha potuto dare la facciata a Santa Croce, e più tardi a Santa Maria del Fiore, perchè l'architettura permette il lavoro di continuazione; ma nessuno artista potrebbe toccare col suo pennello una tela incompleta di Sanzio, nè uno scultore con lo scalpello una statua sbozzata di Michelangelo. Lo so, voi sentiste l'ardore di salvare la fortuna del credito italiano, e applicaste l'ingegno a comporre provvedimenti ingegnosi l'uno all'altro coordinati come le ruote di un meccanismo; se in voi con la scintilla del genio era

la prudenza dell'uomo di Stato, se, come più volte diceste, stimaste poca cosa il potere, vi dovevate ricordare di Benvenuto Cellini, che quando vide in pericolo il getto del suo Perseo lanciò dentro nella fornace tutto quello che aveva, e perfino gli strumenti della sua arte a salvare il suo grandioso lavoro (*Bene*).

Voi vi faceste fuggire il momento, in cui dovevate far deliberare tutta la legge dei vantaggi e dei rigori e della liquidazione. Che accadrà?

Io sarò felice se potrò un giorno darvi ragione, disdire la mia convinzione contraria all'opera che rimane incompleta. Se il futuro mi convincerà di errore, vi dico ora per allora: siate tre volte benedetto, in voi, nella vostra prole, nella gloria del vostro ingegno (*Benissimo!*)

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *della Commissione permanente di finanze.* Ieri, parlando l'onorevole senatore Saracco, ad un certo punto ho chiesta la parola, nella credenza che non vi fossero altri oratori iscritti. Senonchè la parola non mi fu accordata subito; perchè, oltre del senatore Pierantoni, era iscritto il senatore Pessina.

Intanto l'onor. ministro del Tesoro chiuse la seduta con un importantissimo discorso; il quale, per quanto mi liberi dal dover rilevare parecchie cose, che avrei sottoposto al Senato, pure, quantitativamente, non iscema le osservazioni che dovrò svolgere; poichè, pur liberato da una parte degli argomenti per le spiegazioni che il ministro del Tesoro fornì, mi vedo caricato, da un'altra parte, per l'obbligo di rilevare parecchie altre, fra le molte considerazioni esposte dallo stesso onor. Luzzatti.

Ora è molto evidente che, se non in tutto di accordo col signor ministro, non sono però oppositore: non sono apologista, molto meno avvocato; ma semplice e crudo osservatore, invecchiato in questa fatale questione del credito dei banchi, e della circolazione della moneta; parlamentariamente invecchiato, dappoichè il lavoro mio è ultra-trentennale, su cotesto tema ch'è vessato, e di tanto danno è riuscito, in causa dell'andazzo delle sue diverse e contraddittorie soluzioni, all'Italia nostra. Laonde a me non

si addice il trarmi del tutto indietro, in questo difficile momento.

Ma soggiungo che havvi un'altra ragione, che m'incita a prender la parola. Io sono della maggioranza della Commissione permanente di finanze, che approva, allo stato in cui si presenta, la legge votata dall'altro ramo del Parlamento. E preme a me dare ampia ragione e spiegazione dei motivi che m'inducono ad accettare tal legge, antepoendo, per tale compito, le mie alle parole di altri.

La questione è grave e complessa; ma, per essere breve al massimo possibile, eliminerò quello che è mera aspettativa, prognostico, speranza dell'avvenire. Tutto ciò sfugge all'osservazione presente; mal si presta a giudizi sicuri; non può riscuoter fede di immanchevole buon successo.

Onde, tranne qua e là qualche lampo di considerazioni dubitative, su cotesta parte di aspettativa (e al bisogno non mercanteggierò l'espressione della mia sfiducia), lascerò all'elevato intelletto del ministro del Tesoro, tutto quello che a me pare sappia alquanto di speculazione; ed eliminerò in modo assoluto la parte, per così dire, speranzosa. Quindi non una parola sulla costituzione della sezione autonoma nella Banca d'Italia, a fine di assumere, con capitali da raccogliere, il fardello delle immobilizzazioni, e liquidarle. Su ciò ben si aveva la legge del 1893; eppure per più anni non se n'è fatto niente! Vi sono le nuove disposizioni su ciò, ora: se avranno effetto o non ne avranno, non so dire niente. Del resto, la legge, secondo me, nei rispetti alla Banca, per la sua parte essenziale, non si fonda sulla attuazione e sul buon successo di quella sezione autonoma: la legge dà facoltà, non esige esecuzione: essa quindi può andare, facendo o non facendò assegnamento sopra cotesta sezione.

Non una parola, d'altra parte, sul vaticinio del capitale che si aspetta raccogliere pel funzionamento di quel nuovo istituto, dal paese. Di ciò io dubito fortemente: ci dobbiamo rendere conto esatto delle condizioni economiche in cui versa il paese, e della incessante progressiva invasione del suo scarsissimo mercato di capitali, da parte delle finanze dello Stato, dei comuni e delle provincie, di ogni maniera di società, delle varie specie di speculazioni, per non

aggiungere delle assetate industrie e dei languenti commerci.

Onde le mie dubbiezze, sul buon successo delle diverse specie di azioni e di obbligazioni da emettere. Vorrei associarmi quindi all'onorevole ministro del Tesoro, circa l'auspicata finale liquidazione della immobilizzazione e la conseguente eliminazione da parte della Banca, e, quanto al Banco di Napoli, da parte dello Stato, di ogni loro ulteriore e postuma responsabilità, in rapporto ai rispettivi crediti fondiari; ma mi fa difetto ogni e qualsiasi sussidio di esperienza e, aggiungerei, di ragione, per confortarmi di tanto.

Tollererà ancora, l'onorevole ministro, senza che mi chiarisca con ciò pessimista come l'onorevole senatore Pierantoni, che io elimini completamente, dai calcoli seri della legge, la speranza che in ventitre anni il Banco di Napoli riesca a ricostituire i 45 milioni che, a suo servizio, lo Stato anticipa in suoi biglietti, contro garanzia metallica: la quale garanzia, del resto - ed è ben chiaro - di tanto scema quella dei biglietti di emissione del medesimo Istituto.

Non è, a mio giudizio, logicamente ed economicamente cosa impossibile, l'avvenimento del rimborso. Ma ventitre anni di buon successo per le cose del Banco di Napoli, francamente, non si possono immaginare; è inammissibile s'immagini che essi trascorran affatto liberi da contingenze di qualsiasi natura, siano anche in minima parte somiglianti a quelle degli ultimi giorni, per non dire degli anni più o meno prossimi.

Non mi pare che sia da credere al miracolo, rispetto all'azienda del Banco meridionale, che essa non cadrà più in errori, in colpe, in delitti; che non vi saranno più persecuzioni, non vi saranno più processi, non vi saranno più condanne, non vi saranno più abusi. E tanto più cotesto a me non pare, in quanto quello è, e durerà, Istituto quasi di Stato: vale a dire Istituto sulla cui vigilanza manca quella molla del personale interesse che è il supremo e operoso fattore di previdenza, di vigilanza, di difesa, nonchè d'attività.

Sorvolerò completamente sull'augurio che la legge possa essere sì bene osservata dalla

Banca d'Italia che, al 1913, i miei nipoti, ed anche alcuni di voi, abbiano a godere la letizia di prostrarre il privilegio per un altro decennio, riportando perciò la liquidazione del relativo diritto della Banca al 1923.

Ma ove tanto successo a tutto arridesse, ma ove tutto ciò avvenisse, onorevole ministro del Tesoro, ecco il punto in cui io affaccio il più piccolo, ma pur primo, dubbio: ove ciò avvenisse, crede egli di aver reso con ciò un vero e serio servizio al paese, alla economia nazionale e a quella dello Stato? Che dire di un prolungamento alla vita di Istituti di emissione, che fecero la prova che tutti sappiamo, di un sistema di circolazione qual'è quello oggi deploratissimo?

Deve, fin da ora, confermarsi la prospettiva di andare fino al 1913; pel che è mancato e manca ogni titolo, se leggi e convenzioni passate e presenti non devono sempre rimaner lettera morta, avendo fatto difetto o essendo state violate le più gravi condizioni? Ce lo si deve anzi mostrare, sia pure in via di speranza, come utile per ben oltre un altro quarto di secolo?

E tutto ciò, dopo le fallite promesse e i condannevoli effetti, che abbiamo avuto da trenta e più anni?

Ma che cosa guadagnerà l'economia del paese, che cosa guadagnerà la circolazione, quando noi dovremo trovarci ancora di fronte ad istituti di emissione così fatti, così di Stato come di società private?

Ma su tutto ciò dissi che sorvolavo; ed attengo la parola.

Un momento ora sul Banco di Napoli.

Quest'Istituto versa in condizioni gravissime: nessuno, fino a questo momento, ha osato di confessarlo. Ma rispetto a tal Banco nel dibattito odierno ci si affaccia, primissima, la questione di diritto.

Il Governo che cosa ha fatto delle ragioni del Banco e di quelle della clientela e degli aventi doveri e diritto, verso esso o sovr'esso?

Io sono stato e sono (e se la legge si presentasse colla semplice domanda della sua approvazione, circa al fatto dei decreti-regi, che hanno assunto qualifica di legge, ne condanneremmo la forma, e darei non una ma cento palle nere) io sono stato e sono contrario a qualun-

que sistema di decreto-legge; e in ciò sono stato forse solo, per la ragione che io preferisco le catastrofi, senza esagerarle, alle manomissioni dello Statuto. Ma, sventuratamente, l'Italia non si trova nelle condizioni di diritto costituzionale, e di giurisprudenza parlamentare, necessarie per porre in atto i miei concetti, che possono sembrare troppo rigorosi.

Dunque, nel caso presente, io sorvolo anche sulla questione di diritto.

Secondo me, tale questione si può risolvere con un dilemma: o questo diritto deve imperare per la sua forza propria, assoluta; o deve essere temperato e adattato alle condizioni di fatto, procedendo in nome e secondo le esigenze del proprio interesse.

Io sono in assoluta opposizione a tutti i colleghi, anche della Commissione di finanze; i quali, pur invocando il diritto, e divisando di rispettarlo in modo contingente sul punto *a* o sul punto *b*, raccomandano poi dei temperamenti di moderazione, e approvano l'insieme dei provvedimenti. Ora, questi sono concetti che logicamente e scientificamente si distruggono a vicenda: bisogna scegliere qualche cosa; se volete l'impero dell'assoluta ragion giuridica, esigetelo sotto tutti gli aspetti. Ma abbiate allora il coraggio della catastrofe; opponetevi ad ogni salvataggio che vi sia offerto, ad ogni transazione che si presenti in danno del diritto. Da mia parte vi dichiaro che l'avrei avuto, e l'avrei, un tal coraggio, ove le condizioni d'Italia ed i costumi di Governo e di Parlamento fossero stati diversi.

Ma se il coraggio della difesa dell'assoluto non l'avete, in tal caso esaminate obiettivamente il provvedimento, per vedere se, ed in quanto, esso risponda alla ragione ed alla convenienza delle cose.

Vi avvedrete allora che gli arbitramenti del Governo sono stati determinati dal concetto che, pur mutando i termini di alcuni rapporti giuridici, a nessuno interesse sia apportato danno.

E dicevo che, tutto compreso, io non mi fido di respingere il provvedimento, nemmeno dall'aspetto giuridico; perchè tutti convengono che non versiamo in tema di diritto astratto. Onde è da vedere se, non oppugnando l'azione dello Stato a provvedere, dove è stato possibile, per via di accordi; non oppugnandola nemmeno

dove, non essendo, attesa la qualità dell'ente e della sua clientela, possibili gli accordi, non rimane che a provvedere in via di autorità: sia pure nel fatto a ricercare se a qualche legittimo interesse sia stato apportato pregiudizio, ossia scemamento di valore. Ma se l'azione di Stato, con parvenza di toglier valore ad alcuni titoli, mercè i suoi sacrifici e le sue garanzie, di quelli arretra il declino, e li eleva nel prezzo; non si potrà, in nome del diritto de' possessori di quelli, muovere doglianze.

E venendo al merito, occorre notare che la questione del Banco di Napoli si è risolta con eccesso, a mio giudizio: si è concesso troppo, anzichè no.

Il Banco di Napoli non è già, come diceva il senatore Pierantoni, che dopo i presi provvedimenti si sia tramutato in un Banco in liquidazione; ma si è tramutato indiscutibilmente in un vero e proprio Banco di Stato. È vero che, fin qui, gliene manca il nome; e poi non si attribuiscono allo Stato le future e sperate utilità: ma, se lo Stato di questo Istituto piglia, e tutta, la parte onerosa; se, in altri termini, fa il presente salvataggio, e dà promesse per l'avvenire: il difetto del diritto in esso, quando ne ha tutto il dovere, non toglie l'essenza di Banco di Stato a quello di Napoli. E se non altro, quale mezzo al fine di adempiere le assunte obbligazioni, dà allo Stato medesimo tutta la potestà di stabilire delle condizioni, che non riescano più costose del servizio che apporta.

Tale condizione di cose è evidente: le garanzie di Stato devono essere, e sono, intere; e i frutti degli errori e del mal governo avvenire peseranno, tutti, su lui. Onde la necessità che organismo, funzionamento e vigilanza dell'Istituto sieno per indole, per sostanza, per forma assolutamente diverse dal passato; poichè sono in giuoco gli interessi pubblici. D'altra parte non c'è più da raccomandare ai clienti, ai creditori, ai debitori del Banco, di badare, di vegliare, per non incorrere in alcuna responsabilità; ove le cose dell'Istituto andassero male, essi non ne corrono alcun pericolo. È lo Stato che risponde verso di loro. I portatori di cartelle fondiari, che attendono il pagamento dei coupon e il rimborso del capitale, faran valere i diritti di pagare il loro debito mediante cartelle: nella misura del riconoscimento delle loro ragioni, godono gli effetti

della garanzia dello Stato. I portatori di biglietti (anche questi vanno intestati a debito del Banco) sanno che loro debitore è lo Stato; sanno di non possedere che biglietti di Stato. E tutto ciò costituisce una modificazione di rapporti giuridici, dopo le disposizioni riguardanti il Banco di Napoli; le quali passano in legge e avranno effetto definitivo da domani, se domani la legge sarà pubblicata.

Veniamo alla Banca d'Italia. Come vedete, appena io tocco di volo le più gravi quistioni; e a tanto mi limito, anche un po' le presenti mie condizioni di salute.

Io vorrei raccomandare al Governo, non che al solo ministro del Tesoro, di ponderare bene il modo, onde evitare assolutamente le possibili ulteriori responsabilità dello Stato. È veramente deplorabile l'andazzo fra noi di rovesciare sugli omeri dello Stato, gli errori, le colpe, le responsabilità tutte dei privati, rappresentino pure delle associazioni o delle istituzioni. Se qualche cosa deve sperarsi rispetto alla Banca d'Italia, è che si chiuda con questa legge — la quale non riesce di scarso onere allo Stato — la prospettiva di ulteriori vere responsabilità.

Tuttavia, si emettono giudizi pei quali si riconosce che i poteri dello Stato qualche volta hanno avuto dei torti verso la già Banca Nazionale e verso i suoi azionisti, e così non si fa che ipotecare l'avvenire. E di vero si fa accenno a condizionali ulteriori liberalità di Stato, e ad esse si dà nome, nonchè di aiuto, di compensazione; il che significa affermare che tuttavia si hanno dei doveri da compiere verso quell'Istituto. E si arriva — questo è riuscito a me superlativamente spiacevole — si arriva, in documenti del Governo, a mettere in rilievo la prospettiva di dividendi agli azionisti, non quale mera possibilità, ma quale manifestazione di fondato giudizio, quale fede che il fatto segua; e quasi proclamasi l'indiscutibilità della ragione ad attribuirli; mentre, perchè ciò avvenga, occorre vi sia un incontestabile prodotto netto da dare. Il che è fatto indipendente da qualsiasi azione di Stato; il quale, anzi, non esigendo, com'è suo dovere, l'osservanza della legge, con ciò stesso allontana la speranza di dividendi.

Aggiungasi ancora che, con mio dispiacere, a questo proposito, dopo il conforto avuto pel

fatto che moltissime mie osservazioni; sulle bozze della dotta relazione del collega della Commissione permanente di finanze, furono accolte, quell'una non trovai compresa, che riguardava appunto i dividendi. Desideravo infatti che nella relazione non si accennasse a prospettiva di dividendi; il relatore ne cancellò l'accenno; ma, nelle risposte a diversi quesiti date dal signor ministro e inserite nella relazione, si conservò l'avvertenza che il mancare di alcuni proventi della Banca non avrebbe condotto ad altro, fuorchè allo scemamento degli utili suoi, cioè de' dividendi da dare agli azionisti.

Quando tutto ciò con grande disinvoltura si afferma, non dovrà, più tardi, sorprendere il fatto che il Governo si veda costretto a consentire di riconoscere, quali utili, quelli che tali non sono, ma che, di fatto, si sottraggono alle attività bancarie rappresentanti capitale, o passività. E così man mano si fanno ripullulare le responsabilità verso il privato interesse, e le audacie di questo per rifarsi delle perdite dovute alla sua errata, o sfortunata speculazione, sulla massa degli incolpevoli cittadini rappresentati dallo Stato. Ma la prospettiva di parlare di dividendi, che presumono genuino prodotto netto, è assolutamente inammissibile. Diasi solo uno sguardo, non già al passato, e non remoto (che valse a comporre le centinaia di milioni di immobilizzazioni; vale a dire a distruggere per più volte ogni produttività al capitale versato, e sostanzialmente operare di esso più che il totale annullamento), ma al solo passato prossimo: quello che è scorso dal 1893, dalla legge del 1893; la quale pare sia stata fatta apposta per dimostrare come, nella massima parte dei suoi trentuno articoli, fosse predestinata ad essere violata: tante erano, e così serie, le difficoltà per osservarla.

Esaminando dunque cotesto passato prossimo, troviamo che ragione a dividendo non ce ne poteva essere; eppure dividendo vi è stato.

E perchè una tal ragione non poteva esserci?

Perchè, quando, come ha detto ieri l'onorevole ministro del Tesoro, negli ultimi due anni si è arrivati, non so se da 22 o poco meno, a 49 milioni di lire di credito della Banca, in rappresentanza di altrettante sue perdite, le quali diconsi anticipazioni nel suo conto corrente verso il Credito fondiario: che cosa significa ciò solo?

Significa che cotesto solo e nuovo *deficit*, per un quinquennio almeno, avrebbe tolto agli azionisti, che avesser voluto conservare le loro più lontane aspettative, qualunque ragione di pretendere alcun dividendo; come avrebbe tolto allo Stato qualunque ragione di pretendere imposte. Giacchè un istituto, che chiude il suo bilancio con un *deficit*, quantunque mascherato da un credito che per tre quinti dev'essere cancellato, come privo di ogni consistenza, e pel resto non realizzabile per molti anni: non deve pagare imposte. Almeno, nella concorrenza di quel *deficit*, non può avere prodotto netto. Epperò, avendo consentito a che sia dato un dividendo, ha fatto pagare le imposte alla Banca, come le ha fatto pagare alla Cassa depositi e prestiti; quando, in causa degli errati investimenti in titoli che non conservarono il loro valore di acquisto, in un dato anno ha fatto delle perdite superiori al prodotto che le si è, per preconcetto, accreditato.

Mentre siamo in attesa dell'avvenire, è chiaro che le nostre non sono considerazioni retrospettive, ma, per così dire, introspettive.

Or, se quello che ho accennato è il prossimo passato, che diremo del presente?

Abbiamo la prospettiva di vicini dividendi?

Il Governo negherà forse che questa legge non distrugga le antecedenti, anzi in qualche punto le aggravi; e che le aggrava il fatto dell'intervento di esso e della data garanzia pel buon funzionamento futuro dell'Istituto? E se, nella gestione dell'anno corrente, si avrà un nuovo fardello di sofferenze, sarà forse a dubitarsi che queste elimineranno ogni ragione di disponibilità, di tutta quella parte di prodotto che equivale alle sofferenze? E per ciò stesso, quello che credevasi netto e divisibile agli azionisti, non cessa assolutamente di esser tale?

Il Governo non si deve ingerire, - ripetesi; perchè ingerenza significherebbe nuove responsabilità, sarebbe andare incontro a nuovi e gravi inconvenienti.

Ma si eviti ogni questione di nome! Lo Stato non s'ingerisce nella questione della Banca: ma è forse indifferente per lui, lo andare a male o a bene gl'interessi di lei? Non s'ingerisce: ma come allora eseguirsi la legge?

Già è di rudimentale evidenza che, ai fini della garanzia da dare ai biglietti, lo Stato debba

accertare la commercialità delle più centinaia di milioni del portafoglio; affari proibiti dalla legge non se ne devono compiere.

E se lo Stato non esercita continua vigilanza; se non si assicura che la legge su quell'obbietto, non solo non sia stata visibilmente offesa, ma offesa non sia stata nemmeno sotto forma di simulate operazioni permesse: come si confermano le rosee speranze dei lunghi anni dell'ulteriore vita dell'Istituto?

Dirò in proposito che, giusto stamane, mi è capitato di leggere (perchè fino allora non avevo avuto in mano il resoconto della Camera), come da un deputato sia stato citato un fatto gravissimo, avvenuto nel 1895, e cercato di riparare nel 1896. Si tratta di un tentativo di salvataggio verso un Istituto che non si sa da quanto tempo fosse sostanzialmente fallito, e a cui si accreditavano dalla Banca 900,000 lire in tanti buoni sull'estero, per provvedere al medesimo Istituto pericolante i mezzi onde fare il servizio delle proprie obbligazioni. Secondo pare, in nessuna guisa erano assicurate le sorti della Banca, circa al ritorno del suo denaro; quando, più tardi, a inoltrato 1896, si procedè ad una accensione di credito ipotecario in suo favore. L'Istituto intanto falliva.

Ma si dirà che di affari nuovi somiglianti, o di analoga natura, ci sia stato quello soltanto, ed altri non ce ne saranno?

Con questo po' po' d'osservazioni, lo consenta il ministro del Tesoro - che io proclami che fu infelice la sua frase di ieri, che cioè nel 1895 si sia scelto, nella Banca d'Italia, un capro espiatorio per la faccenda della Banca Romana.

Io non ho la più piccola ragione intellettuale e politica di temperare il mio biasimo verso i predecessori dell'attuale Ministero. Ma, quando penso che quel nuovo onere addossato alla Banca d'Italia, e il suo largo compenso hanno radice nelle svariate concessioni della legge del 1893 (comechè in essa gli obblighi si assumessero, rispetto alla Banca Romana, in forma alquanto diversa); quando penso che il ministro Sonnino (il quale ebbe il mio voto nella parte delle sue proposte del 1894, con cui intendeva costringere gli Istituti di emissione a migliorare la loro carta), egli stesso, che ha l'orgoglio di non fare astrazioni, è stato autore della qualifica data al suo sistema, di operatore meccanico di restrizione di carta; quando penso

ancora, che per porre in atto le sue escogitazioni, decretò accrescimento della carta di Stato, in relazione all'obbligo dei Banchi di cambiare in essa i biglietti propri; ed egli stesso, il Sonnino, in Senato, confermò la virtù del suo congegno, appunto per avvertire i portatori di biglietti di banca che, in cotesta guisa, lo Stato si disimpegnava di rispondere verso i possessori: quando a tutto ciò penso, dichiaro che il ministro Sonnino fece un passo arditto, rientrante nell'incontestabile diritto dello Stato di impedire che i privilegi trasmodino in abusi, lasciando bensì al biglietto di banca il corso legale che gli viene per qualche tempo ancora dalla legge, ma evitando si tramuti di fatto in biglietto a corso forzato, non solo per la sua non realizzabilità in moneta sonante, ma per l'incuria di Stato di non offrir modo di cambiarlo nei biglietti propri, e per la colpa di lasciar attecchire l'opinione che, in qualunque ipotesi, lo Stato medesimo, come fece per quelli della Romana, avrebbe risposto dei biglietti bancari.

Fu attuato il diritto di Stato, ma mostrando di ferire a morte gl'Istituti d'emissione; perchè certamente ci sarebbe stata carta a valore diverso; e in conseguenza al di là delle forze degli Istituti, e in ispecie dell'Istituto massimo, che è la Banca d'Italia, si sarebbe verificata la restrizione della loro emissione.

Questo soprattutto capivano i gestori della Banca d'Italia; e capivano bene che, ove il ministro del Tesoro, predecessore dell'on. Luzzatti, avesse posto l'occhio a tutte le obbligazioni e garanzie volute dalle leggi, non solo avrebbe reso impossibile alla Banca il fatto di attribuire il più piccolo dividendo, ma neppure avrebbe reso possibile che questo si promettesse a parole.

Non è, dunque, che siano state direttamente maggiori le utilità riportate dalla Banca d'Italia sui suoi oneri assunti verso la Romana; perchè utilità vere, in quanto durevolmente migliorino il suo avvenire, ne ha avute assai scarse. Tuttavia, quando si tratta d'Istituti che stanno sui trampoli, anche gli espedienti transitori si comprano a prezzo di sangue.

E questo fece la Banca d'Italia, con le sue obbligazioni precise, illimitate, verso la Banca Romana: acquistò la tranquillità al solo vedere abbandonato dal ministro Sonnino, con le con-

venzioni e i decreti del 1895, il sistema di garanzie contro l'eccessiva emissione, che quegli aveva preordinate e aveva imposte con i decreti del 1894. Nel cotesto mutamento fu con piccolo danno dello Stato; se non altro per averne riaccese le enormi responsabilità.

Ora mi rivolgo all'onor. ministro del Tesoro e gli dico che, nel punto in cui egli c'invita al voto della presente legge, e afferma che ci siano stati dei soprusi, delle soverchierie di fatto, rispetto all'Istituto massimo: egli, senza volerlo - lo riconosco bene - non fa, non può far altro che rendere possibili speranze, e permettere e accendere e alimentare il giuoco sulla sorte futura di tutto ciò che riguarda il credito e la valutazione dell'attività e produttività degli Istituti d'emissione: tutte cose alle quali il Governo deve assolutamente tenersi estraneo.

Vengo ora ai due punti massimi che costituiscono, secondo disse ieri l'onor. ministro del Tesoro, il perno di questa legge: ossia la separazione dell'azienda di Banco di emissione da quella di Credito fondiario, e il risanamento della circolazione.

Circa la separazione delle due aziende, l'onorevole ministro del Tesoro consentirà che io riduca il beneficio da lui auspicato ai giusti termini, che in verità son minimi.

In che consiste veramente la grande importanza di cotesta separazione delle aziende?

Diciamo prima del Banco di Napoli.

Ridotto com'è il reddito delle cartelle fondiarie, e ridottane, rispetto ai debitori ipotecari, la virtù liberatrice; quando al servizio degli interessi e dell'ammortamento di tali cartelle, l'azienda del Credito fondiario non potesse far fronte; quando, pur giovandosi dell'azienda del Banco di emissione non potrà essa pagare, nemmeno aggiungendo tutto ai redditi delle due aziende gli aiuti che le vengono dalla presente legge: chi mai dovrà pagare?

Pagherà immancabilmente lo Stato, che ha assunto formale impegno di garante delle cartelle.

E allora si vede che la separazione delle due aziende, che la quale non lascia inesorabilmente a carico di ciascuna di esse tutto quanto il carico degli oneri con le relative alee, come gliene lascia gli utili, non costituisce più che una separazione formale e niente affatto reale.

Sappiamo bene che nei congegni ideati si fa assegnamento sul pareggiamento futuro delle attività proprie dell'Istituto fondiario con le passività. Ma questa non è che speranza, il cui fondamento si mostra superlativamente labile.

Rispetto agli eventuali impegni assunti dallo Stato, è ben vero che l'onorevole ministro del Tesoro ieri disse che si tratta di una garanzia meramente teorica; ma se dai vincolisti io sono accusato qual teorista, tollerate che a provarvi, questa volta almeno, la fallacia dell'accusa, mi qualifichi positivista. Or, come tale, dico all'onor. ministro del Tesoro che, a dimostrare il nessun fondamento del suo assunto, gli consiglierai che, ove gli si presentasse taluno a chiedere qualche cosa, sia anche non piccolissima, dallo Stato, in premio della liberazione di questo da ogni ulteriore rischio e spesa pel Banco di Napoli: gli consiglierai, dico, di pagare fin da ora qualche premio di assicurazione, perchè liberi il Tesoro pubblico dalle imminenti, quantunque incerte per indole e per misura, nuove responsabilità.

Siamo ad immensa distanza dal tempo e dall'avveramento di quella serie di auspicati atti e circostanze. Io non vedo chiaro nell'avvenire. L'onor. ministro del Tesoro ha un'opinione; tollerai che altri ne abbia un'altra. E il motivo della differenza di opinione l'ho detto avanti: dappoichè io non credo alla sicurezza della rigida, controllata, regolata amministrazione dell'Istituto meridionale. Aggiungo che la più piccola perturbazione romperà l'ideato equilibrio tra l'entrata e la spesa, e potrà valere anche ad assorbire quel fondo di 20 o 21 milioni cui l'onor. ministro del Tesoro ha creduto attenersi quale riserva futura, giovevole a far fronte ad eventualità sinistre. Dal suo punto di vista, il signor ministro ha creduto di rispondere trionfalmente all'appunto che gli aveva mosso l'onor. senatore Vacchelli, circa alla larghezza dei suoi provvedimenti; ma io, che pur li trovo superiori allo stretto bisogno, non escludo però ci sia da temere che non varranno a dar vita rigogliosa a quell'importante Istituto, e a difendere lo Stato da ulteriori iatture. Frattanto vi ripeto: la separazione delle due aziende, pel Banco di Napoli, praticamente non servirà che a porre in evidenza la gestione della circolazione del credito fondiario, rispetto a quella dell'emissione. Ma quando il passivo del credito fondiario ne

superi l'attivo, dovrà pagare il Banco d'emissione; quando poi l'attivo di questo Banco non basti a pagare i debiti della sezione fondiaria, avrà da pagare lo Stato. Ciò malgrado è da approvarsi, ed io approvo, il concetto della separazione: esso ha virtù di portare luce e normalità di governo, sul presente e sull'avvenire dei due ripartimenti. Ma nego che ci troviamo nei termini giuridici ed economici di una reale separazione, senza ulteriore vincolo di dare ed avere.

Manca allo Stato e all'Istituto di emissione la speranza di rientrare nelle proprie attività, rappresentanti i sacrifici incontrati; dal momento che alla sezione fondiaria si son dati appena i mezzi di pagare i suoi debiti, ci avanzano risorse per rimborsare le anticipazioni avute. Ma e Istituto di emissione e Stato non sono immuni dall'incontrare nuove perdite. In breve: nei doveri loro c'è permanenza, nei diritti c'è discontinuità.

Passiamo alla Banca d'Italia.

La stessa istituzione della separazione del ripartimento del Credito fondiario da quello della emissione, per la Banca d'Italia, ha mediocre importanza; tanto più che questa, secondo me, non è, nè potrà essere, bene controllata. Del resto, a impedire che essa avesse continuato a porre a frutto simulato il suo credito contro il Credito fondiario, si poteva provvedere con qualche disposizione di legge; e l'amministrazione dei due obbiettivi si sarebbe potuta fare in via di regolamento. Ad ogni modo, anche qui io approvo che si faccia separazione per legge. D'altra parte, è pur vero che, quando l'Istituto di emissione resta perpetuamente obbligato a pagare le differenze passive dell'azienda fondiaria, non vi sia reale separazione giuridica ed economica.

Diffatti i portatori delle cartelle del Credito fondiario, già della Banca d'Italia, oltre ad avere la garanzia specifica per le cartelle, hanno quella eventuale, sulle attività della Banca stessa; e la virtù di tale garanzia non è solamente eventuale, che per i soli primi anni. Per l'avvenire essa sarà assolutamente attuata; dappoichè, quando sarà fatta la liquidazione delle ipoteche e delle proprietà acquisite per espropriazione o cessione di debitori morosi, continueranno a essere chiamate cartelle fon-

diarie; ma non saranno cartelle di vero debito fondiario, chè ad esse mancherà, in parte bensì e non in tutto, la garanzia specifica sulle ipoteche. Onde, man mano che alla Banca saranno presentate pel rimborso, troveranno il fondo nelle attività mobiliari della stessa.

Questa breve digressione, onorevole ministro, io ho voluto fare, perchè ella consenta di non mettere alla pari, nemmeno lontanamente, questi Istituti, come se avessero eguale grande importanza: l'istituto cioè della separazione del ripartimento dell'emissione dall'altro del Credito fondiario, con l'istituto detto del risanamento della circolazione.

Così vengo a discorrere del risanamento, che è l'ultimo, più grave, più delicato argomento.

Il concetto del risanamento della circolazione non solo io l'approvo, ma se esso mancasse, mi spiace dirlo, per parte mia, ancorchè restassi solo, respingerei la legge. Imperocchè mi pare che in Italia non si abbia peranco una idea chiara della gravità ed imminenza del pericolo in cui versa lo Stato, per l'eventualità di addossarsi una responsabilità indiscutibilmente superiore alle sue forze. Esistono, infatti, intorno ad un miliardo e duecentomila lire in biglietti circolanti, a debito dei tre Istituti di emissione. Se fra noi non si fosse abusato del vizioso sistema dei salvataggi; se, in fatto di circolazione cartacea, non si fosse pregiudicata la questione, a proposito della Banca Romana; se lo Stato non avesse fatto quasi perpetuo il corso legale; se esso non si fosse imbarcato perfino nella concessione, che il senatore Pierantoni qualifica, ed io vi aderisco, arbitraria, delle Tesorerie; se esso non avesse considerato, quale affatto equivalente alla carta sua, quella delle Banche: ci sarebbe stato modo di contestare la ragionevolezza di concedere una qualsiasi garanzia, in caso di un sinistro, possibilissimo, di sospensione di pagamenti, per parte di uno dei Banche d'emissione. Ma quel che è accaduto, e le reiterate dichiarazioni che ho considerate sempre imprudenti ed esagerate, anzi esageratissime, implicanti l'affermazione della responsabilità dello Stato verso i portatori dei biglietti di Banca: tutto ciò rendeva e rende necessario che si prepari una buona volta la difesa dei più sacri comuni diritti. Onde urgeva, ed urge, soprattutto, mettere quel dis-

graziato ente che è lo Stato, e che viceversa induce disgrazia di tutto il paese, mettere contro l'ente, dico, in condizione di difendersi contro i sinistri eventi, contro l'inosservanza della legge, gli errori, le colpe, le insane speculazioni altrui. Epperò il concetto del risanamento della circolazione è degnissimo di lode.

Tuttavia non dissimulo che avrei desiderato che l'onor. ministro del Tesoro, nell'espedito dell'emissione dei 45 milioni, in servizio del Banco di Napoli, e nell'altro espedito dell'emissione degli altri 45 milioni in servizio del Tesoro, avesse tenuto meglio presenti le esigenze delle migliori condizioni per conseguire il risanamento.

Questo non si ottiene che in due modi: restringendo la circolazione alle somme che possono essere indiscutibilmente, e tutte quante, garantite; e facendo sì che piena, reale e sicura ne sia la garanzia.

Quanto al primo obbietto del risanamento - la limitazione - non sarebbe esagerato l'affermare che immediatamente nulla si fa, ove pure non si faccia in senso inverso: accenno ai 90 milioni di nuova carta di Stato. Ma l'onor. ministro del Tesoro dice: i 45 milioni che si anticipano al Banco di Napoli torneranno entro ventitre anni. Al che non rispondo: aspettiamo che trascorran i ventitre anni, e auguriamoci che tutto vada secondo le rosee previsioni.

Dice ancora: accresco di quei 45 milioni la circolazione quest'anno, ma essi trovano compenso nella limitazione imposta alle Banche di emissione.

Io chiedo però al ministro del Tesoro: senza che egli avesse ora imposta cotesta limitazione, ove si fosse limitato ad eseguire la legge dell'anno 1893; nel 1897 non avrebbe egli avuto, tra scemamenti che si dovevano fino al 1896 e quote appartenenti all'anno corrente, una somma maggiore di quella che, con le nuove disposizioni, ora deve ritirare?

È certo che non avrebbe dovuto scemare di meno. E se l'operazione si riduce a ritardare, mediante la compensazione tra nuove carte da emettere e vecchie ancora da ritirare, a ritardare, dico, di un anno lo scemamento della carta, non manca fin da ora una delle condizioni del risanamento?

Per quanto poi riguarda i 45 milioni a servizio del Tesoro, riducansi pure, circa alla loro

utilizzazione, alla metà; atteso l'obbligo della garanzia del 50 per cento di riserva, non si tratta pur troppo di una nuova emissione di biglietti di Stato?

Rappresenta, è vero, quella parte che il Tesoro avrebbe ottenuto dagli Istituti di emissione, per l'anticipazione statutaria; ma è riconosciuto da tutti, che non in tutti i mesi dell'anno si ricorre a cosiffatta anticipazione. E vi ha di più: quando definitivamente i nuovi biglietti sono stati emessi, non forse l'onorevole Luzzatti, ma qualche suo successore, della relativa somma si varrà per i bisogni correnti; e sarà incoraggiato, pei novelli e maggiori bisogni, a domandare l'esaurimento delle anticipazioni statutarie (che potrà pur trovare insufficienti) ovvero l'aumento dell'emissione di carta governativa.

Io, nulla esagero, facendo cosiffatte osservazioni; e concludo che, nella logica del disegno di legge e nel programma dell'onor. ministro del Tesoro, sarebbe stato assai meglio indicato che, a soddisfare i bisogni della difesa del Banco di Napoli, egli avesse caricato la pubblica finanza di un annuo onere qualsiasi; e quanto all'emissione di carta in servizio del Tesoro, ne avesse assolutamente eliminato il pensiero; dappoichè tale e tanto grande è l'interesse del risanamento, che qualunque forte o lieve beneficio di bilancio non vale a sostituirlo.

Onde io ho il convincimento che, nel punto di occuparvi di risanamento della circolazione, siate incappati nel grosso errore in cui si cadde colla legge del 1874. Anche per quella legge si voleva il risanamento della circolazione, si preparava anzi l'abolizione del corso forzoso; chè, oltre al consorzio delle Banche di emissione, si stabilì che in un breve tempo si sarebbe presentata la relazione sulle condizioni del corso forzoso per affrettarne l'abolizione; ed altri generali provvedimenti furon presi. Se non che, in quella medesima legge - e fu la parte che io non votai - anzichè scemare, si spinse ad un miliardo di lire, la carta a debito dello Stato.

Io riconosco che, tra il caso presente e l'antico, le proporzioni sono minime; ma badi l'onorevole ministro che le Banche allora non erano in condizioni patologiche, quali adesso; nè avevano la tendenza spinta al grado che oggi si

mira a combattere. I vizi e difetti di allora oggi hanno avuto il più rattristante sviluppo.

Chiedo ancora: qual credito, al 1874, si poteva accordare ad una legge di risanamento e di vicina abolizione, anche, di corso forzoso, quando essa cominciava con l'elevare la carta di Stato ad un miliardo? E al miliardo l'emissione sarebbe giunta col bilancio 1876. Eppure, onorevole ministro del Tesoro, voi dovete ricordarlo: venne un'amministrazione nel marzo di quell'anno, la quale seriamente mirava a farla finita, con la circolazione viziosa e col corso forzato; e, non ostante i bisogni del Tesoro e le istanze di un collega, che era un personaggio di primo ordine, l'onor. Depretis, allora ministro delle finanze, per valersi dei sessanta milioni, l'umile ministro del commercio rispose: io non resterò in nostra compagnia un sol momento, se un foglio solo di carta voi aggiungerete ai novecentosessanta milioni, di già emessi. La carta a debito dello Stato rimase limitata a quella somma; fino a quando non sottrattarono altri concetti ed altri sistemi, di cui ora piangiamo le conseguenze.

L'opera del Ministero del 1876 non si limitò al già accennato; ma, affermati i principî secondo i quali si sarebbe dovuta risolvere la questione delle Banche, della circolazione e del corso forzoso, vennero fuori i progetti del 1877. Senonchè quando erano per trionfare i concetti - e ne fanno fede le assordanti opposizioni dei reclamanti, interessati a perpetuare un sistema vizioso di cose - giusto allora cadde il Ministero, per cause del tutto estranee però a quelle dell'agricoltura, industria e commercio. E, poichè non poteva farsi giustizia sommaria del precipuo propugnatore della riforma, fu preso per le corna il toro: così un bel mattino si trovò abolito il Ministero di agricoltura, industria e commercio!

Vi ha chi crede, ed io ne ho la profonda convinzione, che nell'abolizione di quel Ministero non sia stato affatto straniero il concetto di rendere, con tal mezzo, impossibile il risanamento della circolazione, e l'affrontare la più vera e completa soluzione del problema delle banche. Ma si contesti pure tal rapporto di cause ed effetti, nel fenomeno che sorprese tutta Italia dell'abolizione del Ministero del commercio, seguito dal silenzio su tutto ciò che a Banche si riferiva; la storia chiarirà ogni cosa. Del

resto vi hanno documenti acquisiti al Parlamento, che possono fornire ogni desiderabile luce.

Torna peraltro, in omaggio dell'offesa coscienza pubblica, a ricostituirsi quel Ministero; e, per fatalità di casi, colui che era stato principale autore delle proposte di riforma, riprende il ricostituito Ministero.

La questione si riproduce quale era rimasta alla fine del 1877; onde nel febbraio 1879 si ripresenta il nuovo disegno di legge. Le Banche di emissione, e in particolare la Banca Nazionale, lottano per rendere perpetuo il corso legale, larga la potestà d'emissione, intangibile il corso forzoso. E allora che cosa accade? Attraverso contrasti di ogni maniera, il Parlamento, presso il quale è dato lo spettacolo delle più impudenti audacie dell'interesse privato, in urto col legittimo pubblico bene, vota una legge, che è quella che, per una parte e in diversa guisa, ora viene ad attuare il ministro Luzzatti: vota cioè la legge del 29 giugno 1879, n. 1953, serie 2^a, nella quale è detto all'articolo 1:

« Il corso legale dei biglietti al portatore, emessi dai sei Istituti consorziali in base alla legge 30 aprile 1874, n. 1920, serie 2^a, è prorogato al 31 gennaio.

« Per reale decreto potrà essere nuovamente prorogato fino al 30 giugno 1880, con quelle limitazioni e temperamenti che il Governo crederà opportuni ».

Potrà sembrare, forse, di scarsa importanza quella legge, a chi non ponga attenzione al capoverso, dovuto alla cooperazione (e gliene rendo lode, dopo quasi vent'anni) dell'onorevole senatore Vacchelli.

Per la virtù di tale capoverso non si sarebbe più tornati al Parlamento; nè sarebbero stati più possibili i clamori contro la cessazione del corso legale: poichè questa non sarebbe stata più improvvisa, ma graduale: applicata cioè con tutte le limitazioni e i temperamenti che il Governo avrebbe creduti opportuni.

Con la legge del giugno 1879 fu dunque risolta la questione del risanamento della circolazione; perchè, rendendola assolutamente fiduciaria e disimpegnando lo Stato da ogni diretta o indiretta responsabilità, i Banchi dovevano provvedere ai propri interessi, restringendo le emissioni entro i propri mezzi e cre-

dito; tanto più che sapevasi scopo massimo della legge essere la limitazione.

Notisi pure che allora la circolazione bancaria era ben lontana dalla somma cui giunsero più tardi le Banche di emissione, e anche dalla somma presente; sebbene allora vivessero le due banchette toscane, che furono fatte saltare, in omaggio ai nuovi principî trionfati con la legge del 1893.

E, mentre con la cessazione del corso legale, senza bisogno di costrizione di legge, e senza fare assegnamento su ispezioni e su vigilanze, si sarebbe ridotta la potenzialità dell'emissione a quel termine che l'attivo prontamente realizzabile delle Banche avrebbe consentito; con la stessa legge 29 giugno 1879 si fissavano le basi per la soluzione del problema bancario.

Infatti, con l'art. 2 della medesima legge, è detto: « Il Governo del Re presenterà al Parlamento, entro il mese di marzo 1880, una legge, la quale, informata ai principî della libertà e della pluralità delle Banche, stabilisca le norme e le *guarentigie* con cui, cessato il corso legale, possono sorgere ed operare in Italia altre Banche di credito e di circolazione ».

Dunque cardini della legge bancaria, mezzi essenziali per il risanamento della passata circolazione, e per la nuova circolazione sana e robusta erano: non *corso legale*, invece *norme e guarentigie*, per l'emissione della carta.

Ma col 1879, prima metà anzi, si chiude nella gran materia bancaria il periodo di lotta; la quale, cominciata colla decretazione del corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale; con varie vicende svoltasi negli anni seguenti; accentuatasi nel 1870, e volta a soluzione nel 1874; ulteriormente abortita in molti effetti: era poi terminata colla vittoria onde nell'accennata legge, la cui integrale esecuzione avrebbe posto in salvo ogni cosa.

Comincia, dopo ciò, il periodo della reazione, con l'intento di distruggere, per distruggere, i frutti di quella vittoria, e preparare il terreno dell'onnipotenza e in pari tempo della baldoria bancaria.

Comincia la reazione colla fine del luglio 1879: con la caduta cioè del Ministero, sotto il quale erasi recata in porto la legge del giugno innanzi.

Arriva infatti il gennaio 1880, e si viola quella legge, non ponendo minimamente in esecuzione il capoverso dell'art. 1; arriva il marzo, e nessun progetto per isvolgere norme e garanzie della circolazione si presenta, così violando l'articolo 2.

Invece, come se la legge del giugno 1879 non esistesse, nuove proroghe si danno al corso legale. Intanto giunge la famosa legge detta dell'abolizione del corso forzoso; la quale rimanda la riforma dei Banchi ad altre leggi, annullando di fatto quanto in quella del 1879. Si consolida più tardi il sistema di abolire il corso forzoso mediante il ritiro della maggior parte dei biglietti di Stato, e lasciar quello di fatto, e quasi di diritto, in vantaggio dei Banchi, cui si concede la più larga emissione di carta e il più completo abbandono di ogni e qualsiasi garanzia e vigilanza.

Indi ancora: sfrenate concorrenze fra gli Istituti di emissione, e lotte per le riscontrate, e morbosi affari e salvataggi e giuochi.

Spunta successivamente il miraggio di fecondare l'idea della Banca unica; quasi che, in mercato, ci fosse ulteriore posto per emissione di carta, e quasi che i vari Banchi avessero i mezzi di pagare e ritirare la propria. E si è sul punto, come fu detto, di presentare relativi progetti di legge, per fusione di Banche a base di azionisti, e per revoca di facoltà di emissione ai due Banchi pubblici meridionali. Ma cade l'amministrazione, il cui capo a ciò intendeva; ed altra ne sottentra, sotto la quale si va all'idea opposta: cioè a quella di rendere più irresponsabili della loro emissione i Banchi. Onde segue l'abolizione della riscontrata; finchè, sempre con incessante vicenda e strani criteri, arriva il 1893, apportatore della famosa legge di cui più sopra ho parlato.

Poco dopo, il ministro Sonnino tenta di affrontare la questione del risanamento della circolazione; ma non dà il primo passo - 1894 - che tosto se ne pente; e nel 1895 reagisce anch'egli, accetta e subisce tutto quanto aveva oppugnato da semplice deputato. Cosichè, anche sotto di lui, durò e peggiorò il sistema della reazione contro le leggi del giugno 1879, e sotto di lui si resero ancor peggiori le condizioni dei Banchi di emissione, della circolazione, del Credito fondiario.

In tal guisa si giunge al terzo periodo; che appunto comincia ora, e del quale do lode al ministro del Tesoro: comincia ora il periodo ch'io chiamo di resipiscenza.

E cosa si fa?

Si ritorna, nè più nè meno, al concetto della legge del giugno 1879. Con quella legge - articolo 2 - si dovevano garantire i biglietti delle Banche. Se non che, quanto alle vecchie Banche riparavasi con l'art. 1, togliendo loro il corso legale, e, quanto alle nuove, si dovevano fissare norme e garanzie. Ora non si può parlare più di nuove Banche, nè d'immediata cessazione di corso legale; ma di garanzia di biglietti.

Però al 1879 le garanzie sarebbero state facili e piene, così per la pochezza, in confronto allo stato attuale, della circolazione di allora, come per l'abbondanza e la bontà delle attività bancarie, in massima parte commerciali e in titoli prontamente realizzabili. Al 1897, purtroppo, la cosa è ben diversa.

Mettiamo infatti fuori combattimento il Banco di Napoli, e la sua carta di cui, per le odierne disposizioni, dev'essere cura assoluta dello Stato quella di evitare che comunque se ne abusi, ricadendone a suo danno le conseguenze. Fuori combattimento, quasi, sono anche il Banco di Sicilia e la sua carta: questa non è troppa, e per la garanzia della stessa possono essere adeguate le attività dell'Istituto. Ma altrettanto non possiamo pensare per la Banca d'Italia e per la sua carta, alla cui garanzia mira l'art. 3 della convenzione (allegato A), affermando il diritto di prelazione ai portatori dei biglietti di essa, sopra le specie diverse di attività, menzionate nel detto articolo. Come si vede, all'infuori della riserva in oro, che non può scendere al di sotto dei 300 milioni, e che vale perciò a dare incontestabile garanzia ad altrettanta somma di biglietti: pel resto di essi, vale a dire per mezzo miliardo e più ancora, si deve fare assegnamento su garanzie non piccole, delle quali è contestabile l'efficacia.

La convenzione, in fatti, pone a garanzia dei biglietti le specie metalliche, deducendo la parte attribuita a garanzia di debiti a vista, e la riserva irriducibile; pone a garanzia i buoni del Tesoro e altri titoli di Stato, inclusi gli accantonamenti per la Banca Romana, le cambiali all'estero non comprese in portafoglio, quale

parte di riserva metallica, i crediti per anticipazioni sopra titoli, il portafoglio interno non immobilizzato.

Io non discuto la composizione dei costitutivi della garanzia: non è facile raccoglierne altri e migliori.

Accetto tutto, e passo oltre. *Hoc opus hic labor.*

Perchè vedo che non sono solamente gli 80 o 90 milioni che mancano in questo momento, per garantire tutta quanta la massa dei biglietti di Banca. Per ciò che manca, è detto che dovrà essere provveduto entro il 1897. Mi dà maggior pensiero invece l'entità, e per cifra non lieve, di qualcuno de' fattori di garanzia.

Nego infatti in modo assoluto che, quando si parla di centinaia di milioni in portafogli commerciali, si tratti di averi o crediti liquidi e di sicura realizzazione alla scadenza. Economicamente e giuridicamente, son detti tali, è ben vero; ma bisogna pur mettere lo zampino nel portafoglio per conoscerne e apprezzarne la qualità.

L'onorevole ministro ha cercato di surrogare al sistema della mancanza di qualsiasi garanzia preventiva sulla bontà del credito cambiario, il castelletto, rispetto al Banco di Napoli, divenuto quasi Banco di Stato; e per esso e per gli altri Istituti di emissione, gli scambi di notizie, per conoscere l'insieme delle esposizioni di ciascun cliente.

Tutto questo sarà, forse, qualche cosa; ma non tutto quello che si deve. Io trovo il 70, l'80, e vuoi pure il 90 per cento assicurato, o meglio assicurabile, dell'ammontare della carta bancaria. Fo voti perchè non si risparmi cure, affinchè la garanzia sia integrale, se non pure col 10 per cento in più, come era stato proposto nel 1879; e come si sarebbe finito per ottenere, se la legge del giugno di quell'anno avesse avuta piena esecuzione. Comunque sia, si cominci una buona volta: io son pago del concetto ministeriale.

Rimane tuttavia a dirsi una parola sulla questione della vigilanza.

Sulla qualità di questa nella Commissione di finanze si era affacciata discussione. Io faccio mie le dichiarazioni del ministro del Tesoro. Accetto la vigilanza, nel senso che gli agenti del Governo verifichino l'entità del portafoglio;

ma desidero che qualche cosa si faccia, qualche cosa anche all'infuori del Banco di Napoli; da poi che, se l'importanza del regime di vigilanza è in ragione diretta dell'ammontare della circolazione, essendo la somma più grossa quella della Banca d'Italia, non è lecito il chiuder gli occhi rispetto ad essa. Quanto al Banco di Napoli, dopo che lo Stato si è dichiarato debitore verso i portatori dei biglietti di quello, non ne sarà mai soverchia la diligenza; e un lavoro assiduo e armonico, anche dell'Amministrazione, assolutamente si impone. Guai se si coprirà, come pel passato, sotto il manto della tolleranza, la più piccola contravvenzione, il più lieve abuso: si finirà per dare alle cose apparenza di regolarità, ma la legge sarà di nuovo violata!

Io ho esaurito il mio compito, e mi affretto a concludere. L'onor. Saracco fece una giustissima osservazione col chiedere: come va che il ministro del Tesoro viene a dichiararci che tutti i provvedimenti riferibili al Banco di Napoli hanno carattere definitivo, mentre l'art. 1 della legge dichiara solennemente esser data facoltà al Governo di applicare *provvisoriamente* le convenzioni e disposizioni annesse, anche rispetto al Banco di Napoli?

A rigore di diritto, alla osservazione del senatore Saracco non è possibile di muovere alcuna obbiezione. Il Governo però può pigliar atto della critica del senatore Saracco, e continuare nella sua via.

È una legge sbagliata nella sua forma: egli può bene riconoscerlo. Da poi che, di una legge, la quale significa una cosa pur dicendone un'altra, io piglio — può dire il Governo — quello che essa significa, non ciò che letteralmente dice.

E di vero, una volta che, pur provvisoriamente, la legge autorizza a fare cosa che, una volta compiuta, non può più revocarsi, cosa volete? Si è caduti in flagrante contraddizione; subiamola!

Il Governo intende la legge nel senso della realtà obbiettiva; vuole per Napoli il mutamento del reddito delle cartelle, della loro virtù liberatoria; esige il cambio della vecchia nella nuova cartella ridotta; modifica immediatamente gli effetti giuridici, ed altri rapporti crea: quando ciò è compiuto, non può dirsi *res est integra*; non può ammettersi il ritorno al pas-

sato, che non si può più esattamente ricostituire. A me pare che l'onorevole ministro del Tesoro non possa dare altra risposta che sostanzialmente sia diversa da quella cui ho accennato.

Una risposta diversa, infatti, a che cosa potrebbe concludere? Alla sospensiva? Ma è possibile nelle condizioni presenti che si parli di sospensiva, dopo che tanti nuovi interessi sono creati e quando, del resto, non si affacciano gravi opposizioni in merito?

L'amore di far convergere la lettera della legge col suo intento, ci farebbe ritornare alla Camera: chè occorrerebbero emendamenti; ma cotesta sarebbe la pessima fra tutte le soluzioni.

Se non che, non si tratterebbe di emendamenti di mera forma, bensì di sostanza; e così la controversia assume un nuovo aspetto. Anzi fu questo il solo punto di divergenza, tra la maggioranza e la minoranza della Commissione permanente di finanze.

Ma, per parte mia, mi sono chiarito più contrario agli emendamenti che alla sospensiva; poichè questa aveva almeno la sua ragione logica: gli emendamenti, nei termini e limiti onde erano accennati dai loro sostenitori, non avrebbero lasciato la costanza dei provvedimenti, ma avrebbero implicato tali modificazioni da togliere a quelli unità ed efficacia.

A parte che, per migliorare le condizioni presenti avrebbero posto l'allarme negli Istituti di emissione, e in tutta quanta la compagine dei correlativi interessi economici del paese.

Ora, se sospensiva no, se emendamenti no, che cosa resta a fare? Non altro che avere il coraggio di respingere, o quello di accettare la legge. Io lo dichiarai: accetto la legge, ed accettandola chiudo le mie osservazioni con una esortazione al Governo, ed in ispecie al ministro del Tesoro.

Alla discussione della legge definitiva molte cose potranno essere rilevate; ed io vorrei augurarmi che in essa si presentassero nuove disposizioni, non tali da alterare lo sostanza della legge medesima, ma da eliminarne la parte per così dire, speranzosa o ipotetica, provvedendo viceversa a rendere efficace le garanzie della sua osservanza e del suo buon successo.

Ed io aspetto quella seconda parte; ma soggiungerò che ne aspetto ancora una terza. L'onor. ministro del Tesoro riconoscerà che

questa legge, chiamata provvisoria, e quella che si chiamerà definitiva, sono onninamente, rispetto ai fini ultimi, l'una e l'altra provvisorie. Perchè l'intero problema non sarà mai completamente risolto, con provvedimenti quali son quelli che ci stanno dinanzi. Voglio augurare che sia raggiunto soddisfacentemente lo scopo del risanamento della circolazione: si potrà in tal modo, mediante fermezza di propositi, coerenza e perseveranza di atti, altri e ben gravi problemi, che rimangono latenti, risolvere.

Allora il Governo potrà pensare alla soluzione finale. A me non si addice di dargli consiglio. Chiedo soltanto: Sono possibili le soluzioni finali? Io penso decisamente che sì; ma le relative proposte devono muovere da quel banco! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Finali.

Senatore FINALI. Signori senatori, io aveva seriamente dichiarato e mostrato, il proposito di non pigliare alcuna parte in questa discussione: ma ieri quando udiva l'onorevole Pessina parlare su questo importantissimo progetto di legge, e in ispecie intorno ad una parte di esso, un interno impulso mi fece rompere quel proposito e deliberare di esporre oggi al Senato alcune considerazioni.

L'illustre Pessina pareva che ieri mettesse la sua eloquenza, abituata ai più grandi e sorprendenti trionfi, a servizio di dottrine giuridiche opportuniste; mi parve che egli mettesse innanzi al Senato delle definizioni di diritto e di giustizia, che non sono altro che vieti adagi forensi, formati per comodità di cause o per interesse di clienti.

Il diritto non è quello che egli diceva ieri; sibbene *ius est ars aequi et boni*.

La giustizia non si adatta alle contingenze ed alle circostanze: invece, *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*; ed in una insigne opera del più grande filosofo italiano, che è onore e vanto della sua Napoli, l'opera cioè dell'unità del principio e del fine del diritto universale, si trova messa in evidenza una sentenza di Cicerone, nella quale è detta: *Promissi fides iustitiae universae fundamentum*.

Ma da queste altezze scendendo all'argomento che trattiamo, e che è tanto grave, nessuno può dissimulare che la situazione delle

Banche di emissione, le condizioni della circolazione cartacea, non solo non sono liete, ma sono tristi ed anche pericolose.

Il progetto poi parla di risanamento; ciò vuol dire che vi sono delle malattie e dei malati. E poi in tutte le relazioni che sono state presentate in questa come nell'altra Camera, nei discorsi che abbiamo qui udito c'è stata una intonazione melanconica, appena consolata dalla speranza di prossimo ed efficace rimedio.

Siamo tre presenti in quest'aula, l'onor. Gravina, l'onor. Brambilla ed io (mi dispiace che il quarto membro di quella minoranza onorevole Rossi Alessandro sia assente) che fummo troppo facili profeti delle conseguenze che avrebbe avuto la legge bancaria del 1893. Noi facevamo allora dei dolorosi e tristi prognostici, i quali pur troppo si sono verificati; io per la minoranza dell'Ufficio centrale d'allora, fui oratore nella seduta del 4 agosto 1893; e rileggendo quel discorso, come ho fatto questa mattina, proprio ho provato nel fondo dell'animo non dirò una soddisfazione, ma una amara amarissima conferma delle previsioni fatte.

Non aveva bisogno io in particolare di nuove esperienze; pur troppo questi quattro anni non mi hanno insegnato niente di nuovo. Fui incaricato dal Governo di fare una ispezione sulle Banche alla fine del 1892; la condussi a termine in due mesi, attesa la sua grande urgenza, la riassunsi in una breve relazione.

Quale fosse la condizione degli Istituti d'emissione, risulta dagli atti dell'inchiesta, che dolorosamente disse il vero, e non nascose magagne e mali; perchè non me ne occupai per interesse de' Banchi, o per fine di Governo, ma soltanto per studio di verità.

Ciò premesso, mi è grato dichiarare che nello studio fatto dei decreti reali, e dei progetti presentati dall'onor. Luzzatti, io ho avuto molti argomenti di ammirazione, per l'acutezza e la sapienza dei provvedimenti, per la profonda conoscenza della materia, per l'armonia delle singole parti.

All'altezza dell'intelletto l'onorevole Luzzatti accoppia nelle cose bancarie una singolare dottrina; e a tutto questo aggiunge quella affascinante eloquenza, con la quale ieri si è fatto così efficace commentatore dei suoi provvedimenti, e dei progetti che ha presentato al Parlamento.

Ma mentre io, e lo dico con tutta la sincerità dell'animo, perchè lo sa bene il Senato e lo sanno tutti che se non pensassi così, non direi queste parole, sono de' suoi concetti e dell'opera sua ammiratore, non posso dire di essere egualmente convinto, e sicuro che la condizione delle cose sia per mutare tanto in meglio, quanto egli presagisce. Se lo dicessi, direi una cosa che andrebbe al di là di quel che io penso e sento.

Non è già che io pensi o possa dire il contrario, ma la morale certezza io non l'ho, che la circolazione cartacea risani, che le mobilitazioni si compiano, che per gli istituti d'emissione cominci una vita nuova.

I provvedimenti dell'onor. Luzzatti lo riconosco, volentieri l'ammetto, sono i più ingegnosi, i più completi che si siano escogitati.

V'è un mirabile coordinamento fra l'una e l'altra parte dei provvedimenti, preordinati anche a fini molto lontani; vi è armonia fra le singole disposizioni intese ad unico fine nella loro varietà; ma non posso dimenticare che dopo il '93 è venuto il '94, e dopo il '94 il 1895, e sempre ci siamo trovati in faccia a delusioni che ci hanno portato a cercare dei provvedimenti nuovi. E nella stessa condizione ci siamo trovati alla fine del 1896.

Senta, onor. Luzzatti, e non si abbia a male di quel che sto per dire. La prima volta che io ho letto i quattro decreti, ho provato un'impressione molto simile, non eguale, ma molto simile a quella che ho provato la prima volta che sono salito in uno di quei mirabili e poderosi istrumenti di guerra, che sono la gloria del suo collega e nostro amico Benedetto Brin.

Quando vidi tutti quegli apparecchi, quegli istrumenti, quegli ordigni grandi e piccoli, quelle comunicazioni, quelle parti varie così artisticamente corrispondenti fra di loro diceva fra me: tutto è grande, tutto è bello, tutto è bene; ma se una macchina s'incanta, ma se arriva una palla qui dentro, se viene un grosso colpo di mare?

E mi ricordo che una volta feci il quesito all'onor. Saint-Bon, col quale mi trovava a bordo d'una di quelle navi, e mi rispose sorridendo: « Speriamo che le palle piglieranno nell'opera morta! ».

Dunque io, pure ammirando tutto questi congegni, avendo fiducia in questo complesso si-

stema di provvedimenti, come confido che le nostre corazzate riuscirebbero incolumi alla vittoria nelle battaglie a cui sia chiamata la nostra flotta, non posso difendermi da qualche dubbiezza; poichè l'azione delle forze morali lascia l'adito all'imprevisto, piucchè quella delle forze fisiche, specialmente quando deve svolgersi in lungo tempo.

In quanto alle particolari disposizioni io aveva due dubbi; uno relativamente alla facoltà che si dà al Governo di concedere proroghe alle Banche pel compimento d'operazioni loro prescritte; e l'altro rispetto alle operazioni che si concede potersi fare sui beni, che dal Credito fondiario della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia, passeranno al rispettivo istituto d'emissione.

Su questi due punti la relazione dell'onor. Lampertico contiene due ordini del giorno, che spero saranno accettati dal Governo, e che mi acquetano.

Avrei qualche altro dubbio, ma non opinioni veramente formate. Per esempio, sulle immobilizzazioni, che mi sembrano accrescersi alla Banca d'Italia; su quella larghezza nuova d'investimento delle riserve metalliche; su quella sezione autonoma di mobilitazione annessa alla Banca d'Italia.

Apprezzo i fini, pei quali è istituita una sezione autonoma, ma mi pare che si crei un altro ente dentro la Banca, non abbastanza vitale; per modo che mentre la Banca d'Italia ha di già da una gamba la macina del Credito fondiario, dall'altra finisca ad avere quest'altro peso della sezione autonoma di liquidazione, che non me faciliterà per certo il movimento.

Anche pel suo Credito fondiario, si diceva e si scriveva nei decreti di concessione, la Banca d'Italia non doveva avere responsabilità, ma doveva coprire le esposizioni soltanto con una somma, che si elevò prima a venticinque, e poi a trenta milioni.

Ma la necessità delle cose si mostrò anche in questo superiore a tutte le disposizioni di legge.

Di queste questioni e di altre potremo discutere quando verrà il progetto di legge definitivo. Ora tengo a dichiarare, che l'insieme dei provvedimenti io sono disposto ad approvarlo,

come un insieme di disposizioni sagaci, utili ed opportune.

Però vi è un punto nel progetto che io non mi sento di approvare, e questo punto riguarda il Banco di Napoli; ed è punto assai grave, poichè anche l'onorevole relatore, mi sembra lo riguardi come il punto centrale, il punto capitale di tutti i provvedimenti.

E tornando al discorso del senatore Pessina, mi permetta di osservare che mi sembrano molto speciosi gli argomenti che egli addusse per giustificare la violazione, o l'inosservanza se non volete dire violazione, della fede dei contratti e del diritto scritto. Io le sue teorie non le accetto; e spero che vi saranno altri che, come me, non accettano la teorica che il diritto dipende dalle circostanze e dal tornaconto, per quanto inteso nel senso d'interesse sociale.

Non posso credere che sia solo l'utilità o l'opportunità di un dato momento, che giustifichi l'emanazione di una legge.

So bene che i fatti e le necessità pubbliche sono le occasioni per cui il diritto si esplica e si svolge; ma in quanto a far derivare il diritto dal fatto e dalla opportunità, ed anzi fondarlo su questa, spero di non essere solo qui dentro a professare dottrine interamente contrarie; di non essere il solo a credere che il diritto riposa sopra principî immutabili e superiori alle volontà e alle contingenze umane.

L'onorevole Pessina, ieri, intendeva giustificare quel che ci si propone di fare pei portatori delle cartelle del Credito fondiario di Napoli con quello che si è fatto per legge rispetto alla tassa sulla rendita dei titoli di debito pubblico.

Innanzitutto mi occorre fare due rettificazioni; non è esatto che il provvedimento che prende nome da uno dei precedenti ministri del Tesoro, sia stato il terzo avvenimento in offesa alla legge.

La legge del 1861, relativa al debito pubblico, che ne istituì il Gran Libro, non garantiva la rendita pubblica da ogni imposta; la garantiva soltanto da ogni imposta speciale; e quindi, allorchè la legge del 1864 dichiarò soggetti all'imposta, nella stessa ragione degli altri redditi di capitali, anche le rendite sul debito pubblico, non offese in alcun modo la legge costitutiva del Gran Libro.

Venne poi la legge del 1868, quella sulla

macinazione dei cereali, la quale non fece alcuna sostanziale disposizione nuova, ma solamente stabili un modo speciale di riscossione dell'imposta, cioè la ritenuta, invece della riscossione sopra ruoli, in base agli accertamenti. Ma nondimeno insigni giureconsulti e uomini di Stato dubitarono che questa trasformazione del metodo di riscossione fosse conciliabile coi patti costitutivi del Gran Libro.

È stato soltanto, a creder mio, la legge del 1894 che per la prima veramente ha mancato alla promessa fatta nella legge sul debito pubblico, sottoponendo la rendita ad una imposta, che per la diversità dell'aliquota diventa speciale.

Come i tempi sono mutati! Io mi ricordo che nel 1866, si discusse, dopo la promulgazione del corso forzoso della carta, se noi fossimo obbligati a pagare in oro all'estero nella ragione nominale le rendite del debito pubblico, o dovessimo pagarli soltanto al cambio fra carta ed oro. Chi legge quello che stava e sta scritto sui nostri titoli di consolidato, senza che nulla fosse disposto dalla legge, deve a rigor di diritto ritenere, che avevano ragione coloro che credevano doversi pagare al cambio dell'oro colla nostra moneta di carta; perchè quello scritto riguardava soltanto il rapporto monetario di valore tra la lira sterlina e il franco.

Ma allora era tanta la paura di apparire manchevoli alla nostra fede, tanta era la sollecitudine del decoro e della dignità nazionale, che malgrado che il Tesoro si trovasse in angustie, abbiamo preferito la soluzione più dignitosa, per quanto fosse gravosa all'erario nazionale. (*Bene*).

Ma mentre io ho detto di essere contrario ad alcuni provvedimenti per il Banco di Napoli, non vuol mica dire che m'interessi poco di questo secolare Istituto.

Ieri l'onorevole Pessina nel suo splendido discorso dimostrò che quello che si chiama Banco di Napoli è un grande Istituto nazionale; ed ha ragione. Ma io non ho bisogno di una dimostrazione simile; fosse anche un Banco meramente meridionale, fosse un grande Istituto che rappresentasse solamente interessi del Mezzogiorno, io sarei disposto a dare al Governo il mio debole appoggio perchè venisse co' suoi mezzi in aiuto a questo Istituto per migliorarne le sorti e salvarlo dalla rovina.

Lo Stato, io l'ammetto, in faccia alla rovina minacciata del Banco di Napoli ed alle disastrose conseguenze che trarrebbe seco, e me ne spiace se sono in disaccordo in ciò con qualcuno dei miei colleghi più consenzienti con me, lo Stato deve intervenire a salvarlo. Ma mentre ammetto che debba intervenire, non consento nella mia profonda opinione, che lo Stato abbia il diritto, per raggiungere questo fine, di violare la legge, i patti, i contratti. E le mutazioni che s'introducono nei rapporti attuali giuridici non sono pochi nè lievi.

Dal 4.25 netto l'interesse si riduce a 3.50; si muta il funzionamento dell'ammortizzazione; si diminuisce la potenza liberatrice delle cartelle; si cancella quel patto fondamentale che è in tutte le costituzioni di credito fondiario e nelle nostre del 1865 e del 1885; vale a dire che nelle loro modalità il servizio dei mutui ed il servizio delle cartelle si equilibrino...

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. I mutui non ci sono più.

Senatore FINALI... Non restano fino all'estinzione?

Io amo credere che la condizione del credito fondiario e del Banco di Napoli sia meno cattiva di quella che viene esposta oggi secondo le risultanze che ci sono messe innanzi, le quali di certo non vennero attenuate, perchè la loro gravità giova alla tesi che si sostiene.

Il credito fondiario, per esempio, a mio avviso, i cattivi mutui li ha presso a poco avuti tutti addosso; gli altri dei quali si è continuato a pagare gl'interessi e l'ammortizzazione dai debitori, fatta forse qualche eccezione, sono mutui buoni.

Sono ricaduti al credito fondiario quel beni sui quali si era avuto un mutuo che qualche volta andava al doppio, al triplo e più del valore dello stabile; e son rimasti in mano dei possessori quegli stabili sui quali erano stati fondati dei mutui ragionevoli, sopra oneste estimazioni.

Ma sia come si vuole, accetto che le condizioni del Banco di Napoli e del suo credito fondiario siano quali si espongono, e che vi sia senz'altro la necessità del provvedere: però credo che lo Stato soddisfacendo a questo suo dovere verso il Banco di Napoli e il credito fondiario di questo, lo possa fare in un modo non meno efficace di quello che è formulato

nei decreti che stiamo esaminando, e senza offendere nessuna legge, nessun patto, nessun contratto; e senza addentrarsi maggiormente nella pericolosa e disastrosa via delle garanzie di Stato.

La cosa per me è abbastanza semplice; ma confesso che il mio intelletto, sebbene abbia studiato questa materia, non è arrivato di subito a formare nettamente le idee e formularle.

Mi ascolti l'onorevole ministro del Tesoro, e senta se io dico qualche cosa di abbastanza fondato e non al tutto irragionevole.

Gli articoli 1, 2, 3 del decreto riguardante il Banco di Napoli, e anche l'8, sono articoli che si collegano.

Con essi che cosa si fa? A che si tende?

Si vuole giovare al Credito fondiario del Banco di Napoli, alleviandolo di 75 centesimi per cento di interesse. Se io non faccio male il conto questi 75 centesimi per cento negl'interessi sopra una somma che si calcola a 140 milioni di capitale, corrisponde presso a poco annualmente a 1 milione e 50,000 lire.

Al Banco di Napoli, creditore verso il suo Credito fondiario per anticipazioni fattegli, invece si danno gli interessi di 45 milioni della sua riserva metallica, che gli si permette di investire fruttuosamente.

Di più gli si dà l'ammontare della ricchezza mobile, in ragione del 15 per cento e della tassa di circolazione, che mi pare sia di 180 per mille, che il Credito fondiario continuerebbe a pagare; ma invece di versarlo alla tesoreria dovrebbe per ventiquattro o venticinque anni circa versarlo invece al Banco suo creditore.

Mi pare che i provvedimenti siano essenzialmente questi.

Ma perchè fare tutta questa manovra? Potete fare semplicemente nel modo che vi dirò, senza accrescere di molto, anzi di niente l'onere dello Stato. Cominciate ad assolvere il Credito fondiario dall'obbligo di pagare la tassa di ricchezza mobile e la tassa di circolazione; tanto non deve entrare nulla al Tesoro, perchè almeno per ventiquattro anni, l'importo di queste due tasse dovrebbero andare al Banco di Napoli.

Il Banco di Napoli è vero si troverebbe a disagio quando perdesse questa somma, che comincia dall'essere un milione e 100 mila lire e va, ma non di molto diminuendo; si trove-

rebbe, dico, a disagio. Ma ci vuole così poco ad accomodare anche questo.

Come siete arrivati a concedere che il Banco di Napoli investa fruttuosamente 45 milioni delle sue riserve metalliche, concedetelo ancora fino a 60 o 65 milioni che sarà circa la metà della sua riserva metallica.

O senta, onor. ministro, perchè dobbiamo fermarci a 45? Non vi è mica un principio, una regola, una misura per stabilire che si può arrivare a 45 e non a 50 e non a 60 e più milioni.

In ogni caso, sarà tutt'al più una nuova offesa alle buone teorie bancarie, le quali però non capisco che si possano offendere fino a 45 milioni e non andare più in là.

Ma cosa è mai questa deviazione dalle buone teorie bancarie, in confronto alla deviazione dalle buone regole del diritto, cioè diminuire, togliere ciò che è scritto nella legge, nei contratti, nei titoli emessi; alterare i rapporti di debito e di credito fra debitori e creditori?

Io sottopongo queste semplici idee alle considerazioni sapienti dell'onor. ministro.

Due anni fa cercai di oppugnare come potei la disposizione che sottoponeva la rendita sul debito pubblico ad una tassa speciale. Non ebbi fortuna allora, benchè parlassi in nome della maggioranza della Commissione di finanza al Senato; figuratevi se posso sperare che le mie idee possano essere accolte oggi, che neppure appartengo alla maggioranza, anzi che non parlo altro che per conto mio!

Finirò però il mio discorso come lo finii il 4 agosto 1893, parlando della nuova legge sugli istituti di emissione.

Per me avvenga quello che vuole, per me c'è una regola fissa, una regola che fino dai primi anni ho sempre avuto dinanzi agli occhi, e spero sarà la mia fulgida stella fino alla fine dei miei giorni; la fede cioè e la devozione al vero ed al giusto; perciò concludo, anche oggi: *droit quoiqu'il soit*.

Ma mi consenta il Governo di rivolgergli una preghiera: guardi, se proprio convenga sottoporre alla legge il diritto; e non convenga invece conciliare le contingenze politiche e le opportunità amministrative colle supreme ragioni della giustizia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pessina per fatto personale.

Senatore PESSINA. Mi perdoni il Senato se prendo la parola. Io non la prendo per difendere la legge proposta dalle osservazioni e dalle obiezioni che ha presentato contro essa il senatore Finali, ma solo per difendere me stesso e respingere un'accusa che mi fu apposta ingiustamente di aver propugnata in difesa della legge la teoria dell'opportunismo.

Io non so come definire quello che è avvenuto: ha ben chiara la mente l'onorevole senatore Finali, col quale ebbi sempre attinenze di amicizia, ed io ho parlato anche chiaro ieri. Forse s'è fermato egli (perchè io voglio spiegarvi la ramanzina che mi ha gettato sulle spalle oggi), forse si è fermato su qualche parola isolata; senza attendere al tutto insieme delle mie parole. Io so certamente di non aver per nulla pronunciata qui l'esecranda parola che il tornaconto, l'utilità dello Stato debba essere di tal forza giuridica da calpestare il diritto sacro dell'individuo.

Ricordo invece, e mi duole che sia sfuggito all'onorevole senatore Finali, che io dissi che la formula: *ius privatum sub tutela iuris publici latet* da me è sempre stata intesa nel significato che il diritto pubblico deve proteggere il diritto privato e non ischiacciarlo. Lo dissi chiaro.

Come è che mi si accusa di aver portato qui dottrine che ho detestato in tutta la mia vita e contro le quali io ho sempre protestato?

Quello che io dissi è, che la questione attuale non è una questione di diritto privato, nei cui confini la si vorrebbe ridurre, tra un debitore e un creditore qualunque. Io dissi che è una questione di diritto pubblico, in cui entrano rapporti di diritto privato. Che ha che fare l'utilità o l'opportunità con ciò che dice necessità, e necessità urgente?

Il mio ragionamento mosse da un punto di fatto, sul quale tutti convenivano, e sul quale anche oggi ha convenuto lo stesso egregio oratore che mi ha censurato, cioè che il Banco di Napoli versa in gravi pericoli, ai quali è urgente il provvedere senza indugio.

I pericoli son sanabili; siamo tutti d'accordo sulla sanabilità; ma se si ritiene che questa sanabilità sia possibile ad ottenersi con rimedi, ciò vuol dire che non sono da adoperare quegli stessi rimedi, le stesse vie igieniche, che si adoperano per un organismo che sia sano.

Altro è uno stato di necessità, altro è il tornaconto; corre un abisso tra l'opportunismo che mi si appone ed il debito che incombe allo Stato di salvare Istituti, il cui crollo sarebbe grave esizio a tutta l'economia nazionale.

L'egregio senatore Finali ha scambiata la necessità con l'opportunità per affibbiarmi inopportuna la dottrina dell'opportunismo.

Se avesse atteso al mio discorso quale io lo pronunciai, non gli sarebbe sfuggito ciò che io dissi sulla sostanzialità e sulla inviolabilità del diritto.

Io dissi che il diritto è ad un tempo forma e contenuto, e che quando si tratta di determinare il contenuto del diritto, la materia di esso è tratta appunto dalle necessità imprescindibili della vita individuale e sociale.

La formula del Vico egli l'ha ripetuta; e mi meraviglia come non abbia veduto che le mie parole erano appunto la traduzione dell'*equo buono* dell'immortale filosofo italiano.

Non basta ripetere la formula del Vico; bisogna intenderne il significato; e quando si analizza in che consista il *buono* che è la sostanza del diritto, mentre l'*equo* ne è la forma costante, si scorge facilmente che in quel *buono* si condensa il tutto insieme delle condizioni necessarie all'adempimento dei fini dell'uomo.

Dove mai ho detto ieri che l'utilità crea il diritto? Nessuno ha mai potuto sostenere che io professassi nei lunghi anni della mia vita scientifica e pratica la dottrina che l'utilità crei il diritto, quando invece ho sempre affermato che l'utile è la materia sostanziale su cui s'imprime la forma eterna del diritto.

Oltre a ciò, nella disamina di questo progetto di legge, non si è trattato punto di utilità, si è trattato di necessità; e, se vi è un punto, in cui tutti si accordano, è questo di una imperiosa ed urgente necessità, cui bisogna provvedere, coordinando ad essa le ragioni dei privati.

E se ho parlato di questa coordinazione come dovere dello Stato, si avrà il diritto di affermare che ho invocato a difesa del disegno di legge teorie messe a servizio delle cause più ingiuste?

Mi perdoni l'onorevole Finali. Ieri io dissi che il formalismo del diritto uccide, e la sostanza del diritto vivifica; e questa sostanza sta nella

giusta armonia dei legittimi interessi sociali ed individuali. Io dissi che lo Stato non deve schiacciare l'individuo, ma proteggerlo. Io dissi che lo Stato siamo noi stessi. Io dissi che noi, in certi momenti di suprema necessità, dobbiamo immolarci alle necessità della vita sociale, che è condizione della stessa nostra vita individuale.

E si oserà dire che questo è opportunismo, invece di riconoscere che questa è la vera dottrina del diritto?

E qui un'ultima considerazione per non togliere il tempo alle discussioni obbiettive. Io contrapposi due argomenti alle obiezioni dell'onorevole Saracco; ma non li presentai per difendere il contenuto della legge su tutti i suoi provvedimenti bancari a' quali mi dichiarai estraneo, ma solo per sostenere due provvedimenti di essa attaccati come violazione del diritto, e sempre nell'ipotesi che fossero necessari ad una con tutti gli altri provvedimenti dirizzati ad ottenere i fini della legge proposta, e nella cui discussione non intendevo di entrare perchè non era materia di mia competenza. Io dissi, e ripeto, che quei mezzi, se sono necessari, non costituiscono davvero una violazione del diritto sostanziale. E soggiunsi che, esaminati in sè stessi, possono avere l'apparenza di lesione di diritti, ma non sono tali in sostanza.

E di vero l'apparenza di violazione può stare nella diminuzione dell'interesse del 4,50 per cento al 3,50 per cento, come nell'altro provvedimento di limitare nei mutuatari il rimborso con le stesse cartelle.

Io dissi che se sta il fatto di un gravissimo pericolo per il credito fondiario e per il Banco, la cartella fondiaria ha perduto il suo valore, e per la condizione inevitabile in che ci troviamo, il possessore di essa rischia di perdere sorte ed interesse, quando invece la riduzione dell'interesse va compensata dalla certezza e validità che deriva dalla garanzia dello Stato.

È vero diss'io che c'è limitazione al diritto privato, ma questa limitazione preserva da mali maggiori e dall'aver niente, che è il pericolo che minaccia tutti, sicchè il portatore della cartella è posto nella condizione di avere qualche cosa che è certa.

Non censurai ma approvai dal lato giuridico

la riduzione della rendita pubblica dal cinque al quattro per cento. Non è ora il momento di istituire delle polemiche sopra quelle parole che mi fanno di sofisma sul divario tra la così detta imposta generale e la speciale.

Io feci plauso al provvedimento legislativo perchè a parer mio la salvezza del credito dello Stato è la salvezza di tutti.

Insomma parlai della riduzione della rendita non per addurre uno sconcio, ma per addurre un esempio di giusto provvedimento.

Io dissi ieri: lo Stato siamo noi individui, e noi individui siamo lo Stato; la vita sua è la vita nostra, e la vita nostra è la vita sua. Io soggiunsi che non v'ha una collisione del diritto privato e del diritto pubblico, perchè il diritto è uno in tutte le sue diramazioni.

Io soggiunsi che vi è una condizione di fatto che ha ingenerato il cadere del valore di queste cartelle, che ha tolto ad esse ogni sicurezza, ogni solidità. Cosicchè quando al momento in cui la cartella scende per il suo prezzo sul mercato, i mutuatari, che alla lor volta diventano portatori di cartelle, per rimborsare il loro debito, diventano alla lor volta creditori; e se non si limitasse il rimborso per mezzo delle cartelle, verrebbero ad essere posti in una condizione di superiorità verso gli altri portatori di cartelle, creditori com'essi.

Essi verrebbero a dare le cartelle per il valore nominale che è superiore di molto al valore effettivo attuale; sicchè per la condizione di fatto attuale il *summum jus* si tradurrebbe in *summa injuria*; e i contratti, appunto per seguire i principii giuridici, debbono essere interpretati secondo la buona fede, e non con tanto rigore di formalismo da distruggere il concetto d'equità che deve stare in fondo ad essi ed alla loro esecuzione.

Io non aggiungo altra parola. Avevo il debito di rivendicare la mia coscienza. Mi duole d'essere stato frainteso; ma me ne appello alla coscienza di tutti coloro i quali hanno ieri sentito le mie parole le quali non possono per nulla giustificare l'accusa che per esse mi si è apposta. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico, relatore.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori. Dopo discorsi i quali si elevano a temi altissimi, in verità bisogna sentire fortemente

la coscienza del proprio dovere, come io la sento per prendere la parola anche ad un' ora ormai bastantemente tarda. Mi affido alla bontà del Senato.

In confronto delle cose nobilissime che si sono dette pur sostenendo opinioni varie, ma sempre ispirate a nobilissimi sentimenti, è ben modesto l'ufficio del relatore. L'ufficio del relatore è di esporre con chiarezza gli intendimenti ed i limiti della legge, di quella legge, che ci sta dinanzi. E non di una legge che si sarebbe potuto fare alcuni anni addietro, non di una legge diversa che si potesse fare ora, quando non si fosse nella persuasione che ogni indugio sarebbe contrario al credito ed alla prosperità della nazione.

Ho detto che ufficio del relatore è l'esporre con chiarezza.

Signori senatori, la chiarezza è onestà.

Questo mi giustifica se mi tengo lontano da disquisizioni che esorbitino da quei confini, entro cui io credo di dovermi attenere seguendo i grandi esempi. Roberto Peel nel 1844 quando il 6 maggio proponeva la revisione della Carta della Banca d'Inghilterra, contro il costume suo e contro il costume del Parlamento britannico, evitò preamboli, evitò digressioni, entrò subito in subietta materia; e perchè?

Perchè egli supponeva che fosse già entrato nell'animo di tutti il sentimento che duopo era di provvedere.

E difatti questo straordinario concorso di senatori, ed in una stagione che si può dire di ferie, mi fa credere che noi siamo nella identica condizione.

Senza anticipare le risoluzioni del Senato, io credo che non sia temerità il dire che un sentimento di alta necessità di provvedere alla salute della cosa pubblica ha fatto sì che qui si radunasse un tale concorso di senatori che a me favorevole alla legge fa anche augurare che sia numeroso il voto di quelli che l'approveranno.

Dal numero stesso dei voti la legge acquisterà maggiore autorità, maggiore efficacia.

Ometto gli epiteti. (*Bene*).

Il senatore Saracco (così lo designo senz'altro), con analisi tagliente si mostrò animato dalla preoccupazione, che non è mai troppa, di preservare le ragioni di diritto.

Il senatore Pessina vi contrappose quell'ele-

mento economico con cui le antiche e perenni regole del diritto devono pur sempre mantenersi in proporzione.

Io qui avrei dei testi del diritto civile con cui potrei definire, determinare, precisare qual è il punto, in cui senza ricorrere a nuove teoriche il *gius* pubblico deve collimare, contemperarsi col *gius* privato.

Ebbene, a costo di demeritare uno degli epiteti con cui i precedenti oratori mi hanno voluto onorare, io faccio getto di tutta questa mia erudizione: e perchè ne faccio getto? Ne faccio getto perchè io pongo la cosa in modo assolutamente diverso da quello che è stata fatta dal senatore Saracco e dallo stesso senatore Pessina.

È vero sì o no che questa è una legge la quale ha per oggetto la circolazione?

È vero o no che la circolazione sciaguratamente nel nostro paese è, lasciamo andare le ipocrisie e le dissimulazioni, una circolazione coattiva? Ed in queste condizioni il biglietto funge più il suo vero e genuino ufficio di biglietto di credito? oppure è o non è un surrogato della moneta?

Orbene, se voi mi ammettete questo, e certo di mal animo, ma dovete concederlo, se è vero tutto questo, pensate che la moneta ed i surrogati della moneta influiscono su tutte le relazioni di diritto privato.

Non si è parlato della tutela del diritto privato?

Ebbene, non vi è contratto pubblico o privato, non vi è impegno nazionale od individuale che non si risenta dello stato della circolazione. Le imprese del commercio, i profitti della industria, l'economia domestica, le mercedi del lavoro, le contrattazioni più importanti come le più tenui, il pagamento del debito pubblico, i mezzi di provvedere alle spese pubbliche, il potere che la più piccola moneta ha sulle necessità della vita, tutto ciò subisce gli effetti di una legge qualsiasi che concerna la moneta od il surrogato della moneta.

Sono sì o no queste relazioni di diritto privato? E voi che vi fate vindici del diritto privato per una relazione contrattuale, la quale nel presente disegno di legge è poi contemperata con tante altre disposizioni, acconsentireste voi di buon animo che tutte queste relazioni di diritto privato, le quali importano alla

vita economica della nazione, fossero quanto mai offese, come sarebbero, quando non si provvedesse, e non si provvedesse d'urgenza alla circolazione?

È qui, parlando di quello che costituisce l'oggetto vero e proprio della legge, raccolgo una parola che è stata detta ieri dal senatore Saracco, e poi dal ministro del Tesoro, per richiamare l'attenzione del Senato sopra un punto importantissimo, che non è ancora stato toccato nella discussione. Ed è un punto di vitale importanza che non poteva ancora essere trattato nella relazione, perchè ancora non ne era sorta la cagione, nè poteva passare per la mente del povero relatore che potesse sorgere un dubbio così grave, il quale intaccasse la legge in uno de' suoi principî costitutivi.

Si è accennato a petizioni, ciò non è: vi sono benissimo in una forma o nell'altra, davanti al Senato solo in via di comunicazione, in via diretta presso il Governo, delle rimostranze, perchè si crede che questa legge violi ben altre ragioni che quelle per cui abbiamo uditi in quest'aula vindici così fervidi.

Si dice che le cartelle fondiariе siano garantite non solo dai crediti ipotecari, ma anche dal capitale della Banca e dalla sua riserva. Se fosse vero questo, certo che noi commetteremmo una grande spogliazione.

Ma è poi vero che sia una violazione dei patti costitutivi del Credito fondiario, il diritto di prelazione dato con l'art. 3 della convenzione per la circolazione de' biglietti per 300 milioni non coperti da riserva metallica sulle specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà della Banca; su buoni del Tesoro italiano ed altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo stesso a valore corrente; su cambiali tratte sul mercato d'altro Stato; sui crediti per anticipazioni ammessi dalla legge 10 agosto 1893; sul portafoglio interno non immobilizzato; niente meno che un 715 milioni? È forse vero che sia una violazione dei patti la sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate, un 340 milioni circa?

Quello che è proprio vero si è, signori senatori, che a noi importa che sorga in questa aula una voce a dissipare siffatti dubbi, e non perchè ne abbia bisogno il Senato ma perchè essi non si insinuino comunque nell'opinione pubblica. E perciò quello che io dico, dico a ri-

vendicazione dell'onore nazionale, poichè troppo facilmente avviene, che quaggiù la verità si confonda, come dice il sommo poeta, *equivocando*.

Il regio decreto 5 aprile del 1885 autorizza la Banca Nazionale del Regno ad esercitare il Credito fondiario, secondo le disposizioni della legge 22 febbraio 1885, « assegnando a tale operazione un fondo di 25 milioni da prelevarsi dalla massa di rispetto ».

Possono dunque esservi fra la Banca d'Italia e il Credito fondiario relazioni bensì, non fideiussione o solidarietà. Qualsiasi più umile cultore del diritto ci sa dire, che fideiussore e solidarietà non si presumono.

Qui la obbligazione del Credito fondiario e per legge e per patto è limitata.

È limitata per legge dacchè la legge non permette agli Istituti di emissione le operazioni di Credito fondiario se non entro i limiti di una somma determinata.

È limitata per patto.

Essendo le cartelle fondiariе al portatore le cartelle stesse costituiscono il contratto.

Ora vi può essere niente di più evidente del testo delle cartelle che ora vi leggerò ed integralmente?

« La massa delle cartelle è garantita, oltre che dal capitale dell'Istituto (e cioè il *Credito fondiario*) e del suo fondo di riserva, dalla massa delle ipoteche ».

Infine non si è fatto altro con questo che applicare anche qui il *real property act* del 2 luglio 1888 di Roberto Torrens, figlio di uno dei fondatori della colonia dell'Australia del sud, atto che ebbe al di fuori così larga applicazione.

Eppoi, come si può dubitare della prelazione del biglietto che è connaturato ed intrinseco ad un Istituto di emissione, di un biglietto che non è solo di credito, ma più veramente anche, nella condizione della nostra circolazione, valore?

Orbene, anzichè scapitare, le cartelle fondiariе della nuova convenzione se ne avvantaggiano assai.

Prima di tutto hanno per l'art. 6 queste anticipazioni:

« Per eventuali bisogni di Cassa il Credito fondiario medesimo potrà ottenere dalla Banca anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato conforme alla legge del

1893 ad un interesse di favore purchè non inferiore al 3 50 per cento.

« Tali anticipazioni potranno anche essere fatte sopra titoli dal fondo di dotazione disponibili per l'art. 8 del presente atto, fino alla metà del loro valore ».

E per l'art. 9 della Convenzione oltre il fondo di riserva ordinario conforme alla legge del 1885 il Credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale « preleverà dagli utili annuali L. 300,000 per costituire insieme agli interessi accumulati un fondo di accantonamento da investire in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato ».

O che si vorrebbe forse che la Banca d'Italia dovesse continuare anche dopo il 1923, che è il nuovo termine eventualmente stabilito dalla Convenzione, per la garanzia delle cartelle fondiarie?

Insomma si è il capitale assegnato al Credito fondiario, ed il fondo di riserva, che è suo proprio, che garantisce la massa delle cartelle fondiarie, e la nuova legge lunge dal nulla detrarre a questa che è la sola garanzia data al Credito fondiario vi aggiunge le anticipazioni a interesse di favore e l'accantonamento delle 300,000 lire.

Vi ha di più ancora; secondo la nuova Convenzione la Banca d'Italia *svaluta*, come si dice, un 30 milioni di capitale, cioè confessa per altrettanta somma una propria perdita nei suoi crediti verso il Credito fondiario.

Quindi dalla nuova Convenzione, il Credito fondiario rimane non solamente più avvantaggiato, ma anche alleggerito di un grave onere che pesava sopra di esso.

Si è poi detto e si è anche insistito da più di uno: come mai una legge, la quale per se stessa si era annunciata come provvisoria, contiene in sé disposizioni definitive e anzi disposizioni che poi infine dipenderà dalla mercè dei ministri dall'arbitrio di essi a porre in atto? Il che non è vero. Prima di tutto per alcune disposizioni si è la legge stessa che stabilisce che debbano entrare in vigore fin da oggi e definitivamente per altre si è la legge stessa, che stabilisce che debbano rimanere in sospeso.

La piena ed intera potestà del Parlamento è poi particolarmente riconosciuta e garantita dall'art. 17, che preserva lo Stato da inden-

nità qualsiasi verso gli Istituti di emissione per quei provvedimenti definitivi che il Parlamento crederà di adottare.

Le disposizioni infine, le quali comunque non specificate vanno del pari in vigore, sono disposizioni non già abbandonate al beneplacito dei ministri, ma disposizioni, le quali si connettono per natura loro ai provvedimenti che per l'urgenza costituiscono la ragione prima ed essenziale della legge.

Nè rimangono nell'indeterminato e nel vago.

I ministri si sono su di ciò espressi davanti alla Camera dei deputati in modo da escludere qualsiasi ambiguità. Essi hanno poi fatte tali dichiarazioni alla Commissione permanente di finanze del Senato.

Le dette dichiarazioni quindi sono acquisite anche al Senato e non sono più rimesse alle bizze di ministri quali si sieno, ma si trovano incorporate alle stesse nostre deliberazioni, alle deliberazioni del Senato come a quelle della Camera dei deputati.

Risparmio le citazioni di cui alcune ho già raccolte nella relazione.

Ma non ometto la dichiarazione del presidente del Consiglio dei ministri fatta alla Camera dei deputati, rinnovata alla Commissione permanente di finanze sopra un punto sulla cui gravità il senatore Vacchelli ha richiamata in particolare l'attenzione del Senato: la proroga della concessione alla Banca d'Italia sino al 1923 che rimane impregiudicata affatto.

Non solo la proroga è condizionata per lo stesso tenore letterale della convenzione ma venne posto fuori di dubbio che su di ciò è riservato a suo tempo un nuovo esame da parte del Parlamento.

Il senatore Pierantoni oggi ha citate alcune parole della mia relazione dalle quali è manifesto che la Commissione permanente di finanze non ha mancato di richiamare l'attenzione del Senato sulla gravità di prendere sotto forma di decreti provvedimenti di loro natura legislativi per quanto sia riservato al Parlamento il giudizio definitivo.

Il senatore Saracco ieri ha espresso opinione che il relatore non si sarà acconciato, nè vi si acconcia di buon animo.

Il ministro del Tesoro sa che gli parla uno il quale fin da principio ha approvato questo disegno di legge come una necessità di Stato,

gli parla uno a cui la antica amicizia col ministro non avrebbe vietato di porlo in istato d'accusa, se non avesse provveduto.

E tuttavia ho assistito con qualche mortificazione alla voluttà, è proprio la parola, alla voluttà con cui il ministro del Tesoro parlava di perfezionamenti da lui introdotti nei decreti-legge, in confronto di altri decreti-leggi presi da uno dei suoi antecessori.

Il ministro del Tesoro ha poi lealmente dimostrato al Senato che ha fatto di tutto, che non ha ommesso cure perchè questi decreti fino a quando non abbiano l'approvazione del Parlamento, siano resi innocui. Sta bene. Pure io che ho molta ammirazione per il suo ingegno, io non vorrei che ci pigliasse gusto a perfezionare ancora di più i decreti-legge (*Ilarità, approvazioni*).

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. No, no.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io spero che il ministro del Tesoro ed i suoi successori si tratteranno su questa via, perchè i decreti-legge anche fatti con molta rettitudine, e con ogni cura per renderli innocui, innocui non sono mai.

Una volta che un provvedimento è annunziato in una forma simile, ciò solo viene già a diminuire la libertà del potere legislativo. Certo che il Parlamento si troverebbe molto più a suo agio nel respingere un provvedimento proposto nelle vie ordinarie, in confronto di togliere efficacia a un decreto-legge sia pure non ancora passato in atto.

Ben altra fiducia ho nel ministro del Tesoro, e son certo che le dichiarazioni sue non possono essere diverse da quelle che farebbe il presidente del Consiglio dei ministri.

Io rinuncio dunque alla soddisfazione di vedere il ministro del Tesoro ricamare ancora con tanta abilità su questi decreti-legge.

Invece io esprimo un sentimento di fiducia piena, alta, sincera in lui e nel Governo di cui fa parte, e vorrei che queste parole fossero raccolte quando che sia, e si abbia pure la vita lunga anche nell'ufficio che esercita tanto sagacemente e solertemente, raccolte anche da suoi successori. Il voto che io faccio e che espressi anche nella relazione è questo: che i ministri riservando provvedimenti d'urgenza alle sole necessità di Stato, che in questo caso io ho riconosciute almeno per parte mia, si mettano in condizione di prevenire quelle ne-

cessità, che poi vengono comunque a forzare le mani al Parlamento.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Giustissimo, Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non possiamo dissimularci, come pur troppo pervada gli animi una nociva diffidenza verso il Parlamento come se non si possa aspettarsi dal Parlamento una ristaurazione delle forze vive della nazione.

Il che dico liberamente dacchè lo stesso concorso sì numeroso di senatori è prova evidente quanto sia alta in noi la coscienza dell'ufficio nostro. Nè intendo far differenza colla Camera dei deputati. Nell'una e nell'altra Camera la fiducia nell'opera nostra è sempre la condizione prima e necessaria per ispirarla altrui.

Ebbene, il ministro del Tesoro sarà il primo a riconoscere quanto sia d'uopo che a tale sentimento nostro risponda effettivamente l'opera. Provvedimenti come questi, che noi reputiamo utili al credito e all'economia nazionale e che in fin dei conti hanno già una certa acquiescenza dalle popolazioni, e nel mondo degli affari, non solo ci guadagnano essi medesimi dall'essere votati siccome spero dal Senato non meno che dalla Camera dei deputati, e con tanta solennità di voto, ma ravviveranno la fiducia, che deploriamo sì scossa, verso la nostra come verso l'altra Assemblea legislativa.

Non si mancherà di riconoscere e dire: il Senato vi si è dedicato con nuova gioventù, vi ha messo tutto il vigore dell'amor patrio.

Non solo dunque se ne avvantaggia il credito, ma molto più se ne avvantaggiano anche le libere istituzioni. (*Bene*).

Voci. A domani.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Mi parve, signori senatori, udire voci che dicono a domani. Pregherei di continuare e ne fo viva istanza. Bensì cercherò d'essere breve: già ho fatto getto di molto carico, anche di roba buona. (*Ilarità*).

Continuiamo anche perchè pur troppo la speculazione si è impossessata delle deliberazioni nostre prima che noi le prendessimo, anzi prima che fossero prese dalla Camera dei deputati, ed è una speculazione la quale nulla aveva di consistente, di vero, nulla aveva di reale ed è la peggiore delle speculazioni, perchè è quella che specula a danno del credito.

Io sono, o signori senatori, estraneo affatto alle speculazioni di Borsa, ma nelle mie speculazioni intellettuali io sono un giuocatore osti-

nato, fortunato, felice, quando ho davanti la fortuna d'Italia, e sono sempre giuocatore al rialzo. (*Bene, bravo*).

Ora io cercherò di epilogare molto brevemente i concetti fondamentali della legge.

Il primo di tutti sta nel dare una garanzia specifica ai biglietti.

Il ministro del Tesoro già nella sua esposizione finanziaria ha accennato agli esempi classici dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Ha accennato particolarmente all'esempio della legge federale svizzera dell'8 marzo 1881, per cui la circolazione è garantita dalla moneta metallica nella proporzione almeno del 40 per cento. Nè questa garanzia metallica può servire per le altre operazioni della Banca; essa serve di pegno speciale ai portatori di biglietti, il rimanente 60 per cento deve essere garantito da deposito di titoli pubblici, o colla garanzia di un Cantone, di buone lettere di cambio, di buoni del Tesoro, di obbligazioni di Stato svizzere.

Non si può dubitare che la garanzia specifica del biglietto sia già una verità acquisita non soltanto alla teoria, ma alla pratica bancaria fuori d'Italia, e da molti e molti anni. Nè credo per quanti siano i dubbi i quali si sono oggi espressi sul conto dell'efficacia delle disposizioni che separano il credito fondiario dai biglietti, che possa mettersi il più piccolo dubbio sulla importanza che ha questa separazione.

La quale fondamentale è la stessa, almeno nel suo concetto essenziale e capitale, che domina il celebre *bill* del 1844 di Roberto Peel. Han potuto sì, sopraggiungere dei giorni, come nel 1866, *il venerdì nero*, possono essere venuti dei momenti in cui succede un grande perturbamento nella nazione, ma se l'atto del 1855 apparve allora insufficiente, esso però conteneva in sé la virtù per prendere provvedimenti efficaci i quali riparassero quei disastri.

Reputo anzi beneficio principalissimo del disegno di legge quello di affrettare ed agevolare le mobilitazioni.

Nessuno può contestare che le cosiddette immobilizzazioni fossero e sieno la camicia di Nesso che ha portato con sé la Banca d'Italia.

Tutti dobbiamo augurarci che questo grande Istituto di credito sia pari a quella missione che ha per tanti anni esercitato mostrandosi

solidale con la fortuna d'Italia. Ed il Parlamento nostro non può dire come la povera Dejanira d'aver dato questa camicia di Nesso alla Banca d'Italia inconsapevolmente, *quid tradat nescia*. Almeno non si dissimuli che l'avvelenato dono *aut haeret membris frustra tentata revelli aut laceros artus... detegit*.

Questo disegno di legge se non altro porta alla Banca d'Italia un qualche aiuto perchè le mobilitazioni si compiano. Confidiamo che in ciò sia esso stesso integrato: intanto solo per quello che contiene e per quello che si propone con tale intendimento, meriterebbe, merita di essere accolto.

Ora rispondo brevemente ad un'osservazione fatta dal senatore Vacchelli il quale pare non mostrare troppa fiducia dei vantaggi che possono derivare dalla riduzione della tassa di circolazione quanto allo sconto.

La riduzione è subordinata alla liquidazione delle partite immobilizzate, l'abbuono è un premio per affrettarla.

La prima riduzione notevole di tassa nel 1899 non concerne tutta la circolazione ma soltanto quella che concerne il *portafoglio* liquido e le operazioni di anticipazione, escludendo non solo gli impieghi immobilizzati ma anche gli impieghi in *titoli* d'ogni maniera. L'idea del premio è qui associata all'idea di favorire le operazioni commerciali.

La seconda importante riduzione che porterà la tassa a 4 per cento esclude tutta la circolazione rispondente ai residui impieghi immobilizzati.

È questa la ragione precipua, per cui a buon diritto il senatore Devincenzi diceva che finalmente abbiamo una legge che non subordina l'economia alla finanza ma le coordina.

Certo si è che lo sconto può subire dei miglioramenti per varie ragioni: l'ingerenza del Governo nella determinazione di esso sino a che dura il corso legale; lo sconto delle cambiali di primo ordine; la concorrenza degli istituti che non hanno azionisti; la maggiore e migliore quantità delle cambiali da scontare.

Non sono poi gli istituti di emissione i regolatori assoluti del mercato.

Essi devono anche subirne l'azione e ne riverteranno gli effetti utili sulla loro clientela quando più sollevati da una tassa assurda, la quale non colpisce i redditi ma la circolazione in sé e per

sè, anche quando rappresenta attività infruttifere, o persino, il che è tutto dire, perdite accertate o latenti.

E qui io osserverò che quantunque il beneficio possa essere lieve per ogni operazione singola, quando si moltiplica per tutte le operazioni che si fanno da un così importante, così esteso istituto di credito, il beneficio non è poi tanto lieve, diviene anzi cospicuo.

Ed ognuno sa, che anche una causa qualsiasi, per quanto piccola, la quale rincari lo sconto, viene poi a tradursi nell'aumento dello sconto in una ragione molto superiore. Avviene siccome quando si pone un balzello sopra un oggetto di prima necessità; poichè il prezzo di quel genere non si aumenta solo in ragione di quanto si è aumentato il balzello, ma si aumenta in una ragione molto maggiore.

Risponderò finalmente ad una domanda che mi è stata fatta ieri dal ministro del Tesoro; rispondo però in forma che spero tanto breve quanto esatta.

Già dissi nella relazione che io non desidero, nè la desidera la Commissione, una vigilanza che diventi ingerenza. Ed a questo risponde tutto quello che ieri ha detto l'onorevole ministro del Tesoro. La ispezione però occorre: occorre bensì definirla. Ed io spero definirla quando dico che la ispezione deve esercitarsi, non già come una ispezione commerciale, ma come l'esercizio di una funzione pubblica. E difatti, la legge che ci sta dinanzi ce ne dà il modo, poichè questa legge, oltre all'assegnare speciali garanzie ai biglietti, facilita di gran lunga l'esercizio della ispezione in modo che si dovrà: costantemente e scrupolosamente vigilare l'emissione dei biglietti e le condizioni di Cassa per evitare abusi e per prontamente scoprirli; accertare di tempo in tempo la consistenza dei « titoli » in relazione agli stati che si pubblicano, segnatamente dacchè questi titoli vengono a prendere un posto importante nella guarentigia della circolazione; e così « il portafoglio » in quanto completa la garanzia dei biglietti.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Giustissimo.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Signori senatori, la vostra benevolenza veramente mi risolveva da un timore sincero e profondo che era nell'animo mio di avere accettato quest'ufficio di relatore per una legge così ardua e difficile. Tanto più

mi si accresceva questo timore, quando vidi il concorso di tanti onorevoli colleghi venuti anche da lontane parti d'Italia, il che solo bastava a persuadermi quale e quanta fosse la dignità dell'ufficio.

La vostra benevolenza intègra il mio dire e supplisce a tutto quello che perfino l'ora crudele mi ha impedito di dire. Concludo con esprimere soltanto due pensieri.

Altri ha parlato dei difetti delle leggi antecedenti, che io ho approvate, e non è che non li vedessi, e che anzi non li esprimessi.

Vedo così i difetti di questo stesso disegno di legge. Ma il fare una legislazione tutta di un pezzo non è possibile. Bisogna aspettare per una legge anche buona il momento opportuno. Perciò io esaminai soprattutto questa legge non tanto in sè, ma in relazione a quella legge futura. Mi son dunque chiesto se esso faciliti o invece pregiudichi le future leggi, per cui il momento non è opportuno. Ebbene: a parer mio le facilita perchè qualunque proposta di riforma bancaria quando si trova dinanzi a una circolazione buona, sarà maggiormente libero il Parlamento di adottarla in quel modo, che l'economia della nazione comporta.

Ma poi, o signori, e queste sono proprio le ultime parole che io dico oggi davanti al Senato.

Voci. No, no.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Intendo per questa sera.

Voci. Sì, sì. (*ilarità*).

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Io devo ricordare il discorso fatto in un'altra discussione recente dal senatore Parenzo, il quale discorso si sarebbe potuto esprimere con due celebri versi di un poeta classico:

*Et quasi longinquo fluere omnia cernimus evo
Ex oculisque vetustatem subducere nostris.*

Lungi sia questo momento che spariscano davanti noi così venerati colleghi; ma riconfortiamoci l'animo integrando la citazione classica, poichè anche coloro che entrano in quest'aula senza essere venuti in tempo di cooperare efficacemente e militarmente alla costituzione della patria, si animano degli stessi sentimenti di cui hanno qui dentro così splendide tradizioni, e, grazie a Dio, tradizioni ancora viventi.

Si, o signori, completiamo la citazione classica:

*Inde brevi spatio mutantur saecula animantum,
Et, quasi cursores, vitas lampada tradunt.*

Senatore Devincenzi, io che ebbi il bene di trovarmi con lei nella Camera dei deputati, senta, io perfino mi commuovo quando ricordo le parole che ella ha dette in quest'aula.

Se ella non ha voluto entrare nell'esame minuto, della legge, ella ha parlato della legge in modo, che tutti i nostri discorsi, compreso quello del ministro del Tesoro, non possono altrettanto giovare alla legge, quanto le parole sue, perchè quelle parole sue ci fanno rivivere nei primi anni del risorgimento, quando alla storia si associavano le ispirazioni più nobili. Senza ispirazione non si arriva a fare nemmeno i computi matematici.

Signori senatori, io affido queste mie parole al Senato, gli affido questi miei sentimenti, e gli chiedo venia, se non ho potuto adempiere al mio ufficio come avrei dovuto. M'inchino davanti ai veterani della libertà e dell'unità della patria che siedono ancora tra noi, e tutti insieme giuriamo di continuare queste nobili tradizioni. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Lessi già due ordini del giorno proposti dalla Commissione permanente di finanze. Li rileggo:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo che le proroghe ammesse coll'art. 5 del disegno di legge concernono esclusivamente le liquidazioni anticipate, ma non alterano menomamente i periodi delle mobilitazioni, stabiliti dalla legge 10 agosto 1893 e 8 agosto 1895, che rimangono fermi e quanto

al periodo di 15 anni e quanto alla suddivisione di tre in tre anni, e passa all'ordine del giorno ».

Benchè l'abbia già detto, chiedo formalmente al signor ministro del Tesoro s'egli accetta l'ordine del giorno:

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'altro ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo, che nell'ordinamento della sezione autonoma sia provveduto ad escludere ogni possibilità di emissioni con garanzie ipotecarie già vincolate a beneficio dei portatori di titoli precedentemente emessi, e passa all'ordine del giorno ».

Accetta il signor ministro del Tesoro questo ordine del giorno?

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno testè letto, proposto dalla Commissione permanente di finanze e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Essendovi molti oratori iscritti sugli articoli parmi opportuno rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Prego i signori senatori di volersi riunire negli Uffici alle ore 14 per l'esame di alcuni disegni-legge e alle ore 15 in seduta pubblica coll'ordine del giorno già loro distribuito.

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).